



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA



Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

Quaderni dell'antiriciclaggio

Analisi e studi

La collaborazione attiva dei prestatori di servizi di gioco
Atti del seminario

luglio 2026

numero

36



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA



Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

Quaderni dell'antiriciclaggio

Analisi e studi

La collaborazione attiva dei prestatori di servizi di gioco
Atti del seminario

La collana Quaderni dell'antiriciclaggio ha la finalità di presentare statistiche, studi e documentazione su aspetti rilevanti per i compiti istituzionali dell'Unità d'Informazione Finanziaria per l'Italia.

La collana si articola in diversi filoni: il filone Statistiche presenta, con periodicità semestrale, statistiche sulle segnalazioni ricevute e dati sulle attività dell'Unità; il filone Rassegna normativa illustra i principali aggiornamenti della normativa e della giurisprudenza in materia AML/CFT; il filone Analisi e studi comprende contributi sulle tematiche e sui metodi in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. I lavori pubblicati riflettono esclusivamente le opinioni degli autori, senza impegnare la responsabilità delle Istituzioni di appartenenza.

Comitato editoriale

Alfredo Tidu, Giovanni Castaldi, Marco Lippi, Paolo Pinotti

Comitato di redazione

Pasquale Bianchi, Alessandra Cuzzocrea, Francesca Di Natale

© Banca d'Italia, 2026

Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

Per la pubblicazione cartacea: autorizzazione del Tribunale di Roma n. 1942013 del 30 luglio 2013

Per la pubblicazione telematica: autorizzazione del Tribunale di Roma n. 1932013 del 30 luglio 2013

Direttore responsabile

Enzo Serata

Indirizzo

Largo Bastia, 35 – 00181 Roma – Italia

Telefono

+39 0647921

Sito internet

<https://uif.bancaditalia.it/>

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN 2283-3498 (stampa)

ISSN 2283-6977 (online)

Stampato nel mese di luglio 2026

Grafica e stampa a cura della Divisione Editoria e stampa della Banca d'Italia

INDICE

Presentazione.....	3
Indirizzo di saluto del Direttore della UIF	5
Evoluzione del quadro normativo europeo e implicazioni per il comparto del gioco	8
Rischi e presidi antiriciclaggio nel comparto del gioco	10
Quadro normativo, obblighi e controlli.....	13
Il ruolo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	16
Attività ispettiva della UIF nel comparto del gioco	19
Principali criticità emerse nelle verifiche ispettive della UIF	22
Il ruolo della Guardia di Finanza nel contrasto al riciclaggio nel settore del gioco	25
Casistiche di riciclaggio.....	28
Qualità delle segnalazioni: una corretta rappresentazione del contesto	31
Indicazioni operative per la redazione della segnalazione	34
L'esperienza del Gruppo Lottomatica.....	37
Qualità delle segnalazioni e utilizzo dell'IA: l'esperienza di Sisal.....	40

Presentazione

Il 17 dicembre 2025 l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (*infra* UIF) ha organizzato, presso il Centro Convegni Carlo Azeglio Ciampi della Banca d'Italia, un seminario dedicato alla collaborazione attiva dei prestatori di servizi di gioco, volto a sensibilizzare gli operatori sul corretto assolvimento degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette.

Nella prima parte del seminario sono stati approfonditi i rischi del comparto e i presidi AML/CFT nell'evoluzione del quadro europeo, con l'attribuzione all'AMLA, l'Autorità antiriciclaggio europea, di compiti di regolamentazione e supervisione, fra l'altro, sul settore non finanziario.

Nel corso della tavola rotonda pomeridiana, esponenti dei principali operatori del settore del *gaming* hanno avuto modo di rappresentare le iniziative assunte per rafforzare i presidi antiriciclaggio, specie sotto il profilo dei processi di monitoraggio transazionale, attraverso l'adozione di strumenti informatici evoluti.

Questo numero contiene i contributi dei relatori che hanno partecipato al seminario: esponenti del Ministero dell'Economia e delle finanze, della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, della UIF e del settore privato.

Indirizzo di saluto del Direttore della UIF

Enzo Serata

Buongiorno a tutti e benvenuti al seminario in tema di collaborazione attiva dei prestatori di servizi di gioco. Ringrazio le Autorità e gli operatori che hanno accolto l'invito a partecipare all'iniziativa.

Siamo tutti coinvolti, ciascuno nel proprio ambito, nell'azione di sensibilizzazione alla collaborazione attiva per contribuire insieme a preservare l'integrità del sistema economico e finanziario. Il settore dei giochi e delle scommesse ha sempre rappresentato un comparto molto esposto ai fenomeni criminali; l'ultima analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo conferma che l'industria del gioco continua a esercitare una forte attrattiva per le attività di riciclaggio e reimpiego di proventi di origine illecita. In tal senso depone anche la relazione della Direzione Investigativa Antimafia riferita al 2024. I rischi sono acuiti dalla circostanza che il settore costituisce ormai una componente molto significativa dell'economia nazionale, che ha assunto una rilevanza cruciale anche in termini di gettito erariale prodotto.

Nel 2024 il volume totale della raccolta di gioco è stato di circa 157 miliardi di euro, con un incremento del 7 per cento circa rispetto all'anno precedente. La regolamentazione dell'operatività e i controlli applicati agli attori del sistema assicurano ora una maggiore trasparenza e rappresentano un argine alle preoccupazioni, anche di ordine etico, che tradizionalmente accompagnano il dibattito in materia.

Specifici profili di rischio e vulnerabilità caratterizzano le reti distributive, la cosiddetta filiera del gioco, sia nel comparto del gioco a terra, sia nel segmento online. Nel gioco terrestre rileva l'utilizzo da parte del concessionario di punti vendita, distributori ed esercenti, spesso ubicati in zone ad alta intensità di gioco e che tradizionalmente sono anche tra i territori più ad alto rischio di infiltrazione criminale. I punti fisici sono utilizzati anche nel comparto online per consentire ai giocatori di aprire conti di gioco ed effettuare movimentazioni in contanti e altri strumenti non tracciabili, ad esempio i voucher. A tal fine i concessionari possono ricorrere a punti vendita dedicati, i cosiddetti punti vendita ricariche o PVR. Inoltre, per il gioco online, si rilevano significativi profili di rischio legati all'utilizzo di mezzi di pagamento diversi, ad esempio le carte di pagamento, che potrebbero anche non essere intestati al titolare del conto di gioco. Tali rischi possono coinvolgere gli stessi prestatori di servizi di pagamento.

Dal punto di vista della normativa di prevenzione del riciclaggio, come è noto, il settore del gioco è assoggettato ai presidi caratteristici dell'adeguata verifica, della conservazione e della segnalazione di operazioni sospette. Alcune specificità sono previste dal titolo IV del D.lgs. 231/2007 (cd. decreto antiriciclaggio) in relazione alle peculiarità del comparto. Gli obblighi antiriciclaggio riguardano sia il gioco fisico che il gioco online e si applicano ai concessionari e ai gestori di punti fisici, i quali, se da un lato sono direttamente responsabili di alcuni adempimenti, dall'altro devono essere sottoposti a verifica da parte del concessionario in quanto soggetti contrattualizzati. Nell'ambito del pacchetto antiriciclaggio europeo, il cosiddetto *AML package*, il regolamento UE/2024/1624 ha confermato tra i destinatari degli obblighi AML i prestatori di servizio di gioco fisico e online. L'autorità antiriciclaggio europea, l'AMLA, succederà ai poteri di supervisione indiretta, coordinamento e assistenza alle autorità nazionali per i soggetti da queste controllati, incluso il comparto non finanziario e, pertanto, anche il settore dei giochi. All'autorità europea è attribuito anche il compito di rafforzare uniformità ed efficacia degli esiti dei

controlli dei supervisor nazionali attraverso lo svolgimento di periodiche verifiche, le cosiddette peer review. In tale ambito la direttiva UE/2024/1640 prevede che tutti i soggetti obbligati stabiliti in ciascuno Stato membro siano sottoposti a un'adeguata ed efficace supervisione.

Nell'ordinamento italiano il decreto antiriciclaggio attribuisce all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il ruolo di autorità deputata a verificare l'osservanza degli obblighi cui sono venuti i concessionari di gioco nonché a emanare linee guida ad ausilio dei medesimi per la valutazione dei rischi cui ciascun soggetto è esposto. Tali previsioni andranno coordinate con quelle che hanno recentemente attribuito al Ministero dell'Economia e delle finanze il ruolo di autorità di controllo per i destinatari degli obblighi diversi dagli intermediari vigilati. Anche nel nuovo framework europeo restano radicate a livello nazionale le funzioni delle FIU di ricezione, analisi e disseminazione delle segnalazioni di operazioni sospette. La UIF continuerà quindi a ricevere, analizzare e disseminare le SOS provenienti dagli operatori del comparto del gioco e a verificare il rispetto degli obblighi di segnalazione da parte dei concessionari.

La collaborazione attiva mostra segnali positivi. Si è assistito nel tempo a una crescita pressoché costante delle segnalazioni provenienti dal comparto dei giochi, nel complesso concentrate su alcuni grandi operatori. In particolare, in coerenza con la tendenza generale, dopo una riduzione delle SOS trasmesse nel 2024 rispetto all'anno precedente, anche grazie a una maggiore attenzione ai profili qualitativi, abbiamo ricevuto nel 2024 9.547 SOS rispetto alle 12.000 SOS del 2023. Quest'anno si registra nel primo semestre un aumento delle SOS trasmesse dai prestatori di servizi di gioco: 6.400 circa, in crescita del 37 per cento rispetto al corrispondente semestre del 2024.

Le segnalazioni, anche in conseguenza del fatto che il settore è caratterizzato da un'operatività molto frequente e frazionata, sono spesso motivate dalla presenza di alert derivanti da estrazioni automatiche. A tali segnalazioni non sempre si associa una valutazione approfondita di tutti gli elementi di anomalia relativa ai soggetti coinvolti, anche in considerazione del ridotto set informativo disponibile presso il concessionario, soprattutto nel caso di gioco fisico, che risulta caratterizzato prevalentemente da operatività che, sebbene ripetuta nel tempo, si pone al di fuori di rapporti continuativi.

I rischi del settore e alcune debolezze nei presidi antiriciclaggio adottati dagli operatori di gioco sono venuti all'attenzione della UIF nell'ambito degli accertamenti svolti presso diversi concessionari e case da gioco. In particolare, nell'ultimo triennio la UIF ha condotto verifiche ispettive di carattere generale anzitutto allo scopo di approfondire i diversi modelli di business che caratterizzano i vari segmenti del mercato fisici e online.

Nel corso del seminario saranno ampiamente illustrati i principali esiti di tali interventi. Gli accertamenti hanno evidenziato diffuse carenze negli assetti preordinati alla collaborazione attiva con riferimento alla regolamentazione interna, all'adeguata verifica, alla profilatura del rischio e al monitoraggio transazionale. Latitano i contributi a fini segnaletici da parte della rete di vendita, anche a causa di un quadro normativo poco chiaro. Alla mancanza di sensibilità degli esercenti si associa a volte l'assenza di controlli da parte dei concessionari e di adeguate iniziative di formazione. Spesso poi non sono adottati indicatori idonei a individuare gli esercenti esposti al rischio più elevato.

Un altro aspetto critico riguarda il cospicuo ricorso alle ricariche in contanti o con mezzi assimilabili, come i voucher e gli onshop, strumenti che consentono di convertire il denaro contante in credito digitale utilizzabile per ricaricare conti di gioco online.

In proposito, si avverte l'esigenza di indicazioni normative chiare e uniformi, attraverso cui garantire un'effettiva tracciabilità degli strumenti di pagamento utilizzati, avendo tuttavia presente l'esigenza di

assicurare un *level playing field* tra tutti gli operatori, anche in sede europea. Presso i maggiori *player* nazionali, il ricorso a sistemi automatici per la rilevazione delle anomalie ha consentito di raggiungere l'obiettivo auspicato dalla UIF di ridurre il numero di SOS poco significative.

L'effettiva realizzazione di questo traguardo richiede tuttavia l'adozione di procedure organizzative e di controlli interni robusti per fare in modo che la diminuzione delle SOS sia accompagnata da un incremento qualitativo di quelle inviate. Il ricorso a tecnologie evolute per l'intercettazione delle anomalie non può escludere una valutazione umana di ultima istanza che resta imprescindibile anche al fine di far emergere collegamenti anomali e fenomeni diffusi presso i punti vendita.

Le principali evidenze raccolte nel corso delle analisi e che saranno illustrate oggi offrono spunti utili per alimentare un dialogo costruttivo tra il settore pubblico e privato, teso a promuovere una maggiore consapevolezza dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, in continuità con precedenti iniziative della UIF volte a stimolare un innalzamento della qualità della collaborazione attiva.

Auguro quindi a tutti i partecipanti del seminario di mettere a frutto l'esperienza acquisita per avviare riflessioni tese al superamento dei profili critici fin qui descritti e contribuire a definire regole del gioco e buone prassi valide per tutti gli operatori. Grazie ancora e buon seminario a tutti.

Evoluzione del quadro normativo europeo e implicazioni per il comparto del gioco

Laura Larducci¹

Il presente intervento si colloca in un momento di particolare rilevanza strategica, in quanto consente di fare un punto sullo stato della collaborazione attiva del comparto del gioco nel sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con uno sguardo orientato alle prospettive di evoluzione del quadro normativo europeo.

Il tema dell'evoluzione della disciplina antiriciclaggio a livello dell'Unione europea, che costituisce uno dei fili conduttori dei lavori, impone infatti una riflessione sull'impianto del nuovo sistema delineato dal cosiddetto *AML Package* e sulle modalità con cui esso si sta progressivamente declinando sia a livello europeo sia a livello nazionale, nella fase di attuazione.

A livello europeo, l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA) è destinataria di un numero significativo di mandati finalizzati alla definizione di *Regulatory Technical Standards* (RTS) e di linee guida, vale a dire disposizioni di secondo e terzo livello per l'attuazione delle norme contenute nel nuovo pacchetto legislativo.

I lavori dell'AMLA vengono seguiti dal Ministero dell'Economia e delle finanze nell'ambito della rete di *expert network* costituita dall'Autorità e dedicata all'esame dei profili regolamentari di interesse per il settore non finanziario. In tale contesto, una delle principali sfide emerse sin dalle fasi iniziali dei lavori consiste nell'assicurare un approccio regolamentare adeguatamente proporzionato.

Gli RTS e le linee guida predisposti dall'AMLA sono infatti destinati ad applicarsi tanto al settore finanziario quanto al settore non finanziario. Ciò rende necessario garantire un'impostazione che tenga conto delle specificità strutturali, operative e di rischio che caratterizzano il settore non finanziario rispetto a quello finanziario e, all'interno del primo, delle peculiarità delle singole categorie di soggetti obbligati, tra cui rientra anche il comparto del gioco.

Le delegazioni nazionali si stanno facendo promotrici di questa istanza, pur nella consapevolezza che essa debba necessariamente trovare un equilibrio all'interno di un sistema profondamente armonizzato e uniforme, qual è quello delineato dal nuovo *AML Package*.

Il pacchetto normativo europeo richiede, infatti, un deciso cambiamento di approccio rispetto al passato, in particolare sotto il profilo della valutazione dei rischi. Questo aspetto riveste una rilevanza strategica e costituisce uno degli ambiti sui quali si concentra in modo significativo l'attività regolamentare dell'AMLA.

L'Autorità ha già predisposto una bozza di linee guida dedicate all'autovalutazione dei rischi. Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento, tutti i soggetti obbligati, appartenenti sia al settore finanziario sia a quello non finanziario, sono tenuti a effettuare una propria autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Per il comparto del gioco ciò implica il rafforzamento della capacità di identificare, valutare e comprendere i rischi connessi allo svolgimento della propria attività. Si tratta di un cambiamento

¹ Dirigente presso il Ministero dell'Economia e delle finanze.

significativo, che rende momenti di confronto e di approfondimento come il presente seminario particolarmente utili per accrescere la consapevolezza del settore rispetto ai profili di rischio.

È previsto che già nel corso della primavera del 2026 venga resa disponibile una bozza di linee guida dell'AMLA da sottoporre a consultazione pubblica, consentendo così ai soggetti interessati di partecipare attivamente al processo regolamentare.

Un ulteriore profilo centrale del nuovo quadro normativo riguarda il rafforzamento del sistema di vigilanza. Accanto all'incremento della consapevolezza dei rischi da parte dei soggetti obbligati, l'*AML Package* mira infatti ad assicurare che tutti i soggetti, siano essi finanziari o non finanziari, siano sottoposti a una vigilanza adeguata ed efficace, come previsto dall'articolo 37 della direttiva.

Tale impostazione ha già indotto importanti riflessioni a livello nazionale, che trovano riscontro nei criteri di delega entrati in vigore il 10 luglio 2025, nell'ambito della legge di delegazione europea 2024. Nell'ambito di tali criteri, il Ministero dell'Economia e delle finanze è individuato quale autorità di vigilanza per il settore non finanziario, inclusivo del comparto del gioco, ferma restando la competenza della Guardia di Finanza in materia di controlli e ispezioni sull'intero settore non finanziario.

Per il comparto del gioco, ciò richiederà un adeguato coordinamento anche con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, quale autorità di riferimento del settore. In questa prospettiva, è stato avviato un dialogo interistituzionale finalizzato al recepimento dell'*AML Package*, che tenga conto del coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali e del settore privato.

Il nuovo assetto normativo conferma il ruolo centrale della collaborazione tra settore pubblico e settore privato, che rappresenta un elemento essenziale per l'efficacia del sistema di prevenzione. In tale ottica, sono state avviate prime interlocuzioni in vista dei lavori regolamentari dell'AMLA, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente il dialogo con gli operatori del settore anche nella fase di recepimento della normativa europea.

L'intento è quello di promuovere un processo il più possibile condiviso, capace di tener conto delle esigenze operative e delle specificità del comparto, preservando al contempo l'elevato livello di armonizzazione richiesto dal quadro normativo europeo.

L'auspicio è che il percorso delineato consenta di accompagnare il comparto del gioco in una fase di profonda evoluzione del sistema antiriciclaggio, rafforzando la qualità della prevenzione e la collaborazione tra istituzioni e operatori. In questa prospettiva, occasioni di confronto come il presente seminario rivestono un ruolo fondamentale nel consolidare una cultura condivisa del rischio e della responsabilità.

Rischi e presidi antiriciclaggio nel comparto del gioco

Pasquale Bianchi²

La valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia dei presidi adottati dai prestatori di servizi di gioco per mitigare il rischio di coinvolgimento in operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (*infra* anche AML/CFT) richiede una preliminare rassegna su volumi e configurazione del mercato di riferimento. L'assenza di un inquadramento del contesto operativo e dei rischi specifici che connotano il comparto del gioco non consente di declinare la concreta applicazione della disciplina AML/CFT nella realtà.

Il settore del gioco è caratterizzato da flussi finanziari di dimensioni estremamente rilevanti. Nel 2024 sono stati raccolti complessivamente circa 157 miliardi di euro; di tale importo, circa 135,8 miliardi di euro sono stati restituiti sotto forma di vincite (*pay out*), mentre il cosiddetto "giocato netto" si è attestato intorno ai 21 miliardi di euro. Le cifre fornite dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) non sono tuttavia esaustive, in quanto non tengono conto dell'operatività svolta presso le case da gioco. Considerando anche le quattro case da gioco operanti sul territorio nazionale, inclusa Campione d'Italia, i volumi complessivi risultano ancora più rilevanti.

Un primo elemento di criticità del comparto è rappresentato dal diffuso utilizzo di denaro contante nelle operazioni di gioco. Il contante non viene utilizzato solo nel gioco fisico, in particolare nelle scommesse a quota fissa, nelle VLT e nelle case da gioco – dove si riscontra inoltre il frequente utilizzo di banconote di taglio apicale – ma anche per alimentare conti di gioco on line attraverso i punti vendita di ricarica (PVR) ovvero, in via indiretta, mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento, segnatamente bonifici ma più frequentemente tramite ricariche preliminari di carte di pagamento.

Uno studio condotto dalla UIF, basato sull'analisi delle comunicazioni oggettive di contante riferite a una provincia caratterizzata da una significativa presenza di criminalità organizzata, ha evidenziato come le ricariche in contanti di carte di pagamento, spesso anche in modo coordinato e ricorrente, siano state frequentemente utilizzate per convogliare fondi verso specifici concessionari di gioco. Le risultanze delle analisi hanno costituito la base informativa per avviare una specifica campagna ispettiva nel 2024 e 2025 presso alcuni prestatori di servizi di gioco. Il contante rappresenta, pertanto, uno dei principali fattori di rischio AML/CFT del settore.

In questo contesto assume rilievo anche il dibattito, nell'ambito della prossima legge di bilancio, sull'innalzamento della soglia per il trasferimento di contante tra privati previsto dall'articolo 49, comma 1, del D.lgs. 231/2007. Il prospettato innalzamento della soglia a 10.000 euro, rispetto agli attuali 5.000 euro, non appare idoneo a produrre effetti disincentivanti sui comportamenti e sulle abitudini dei giocatori.

Con riferimento alla collaborazione attiva prestata dai concessionari di gioco, tenuto conto delle dimensioni economiche del comparto, si riscontrano volumi significativi di segnalazioni di operazioni sospette. Nel 2023 sono state trasmesse dai prestatori di servizi di gioco n. 12.023 segnalazioni per un importo complessivamente segnalato pari a 741.455.112 euro; nel 2024 il numero delle segnalazioni è sceso a 9.547 ma per un importo complessivo aumentato pari a 838.772.253 euro; nel 2025, sulla base

² Titolare della Divisione Coordinamento ispettivo e analisi delle irregolarità del Servizio Normativa e collaborazioni istituzionali della UIF.

di dati provvisori al primo semestre, risultano 6.433 segnalazioni per un importo segnalato pari a 868.256.059 euro. Probabilmente nel 2025 si raggiungono i livelli segnaletici riscontrati nel 2023.

In argomento appare meritevole evidenziare che l'ammontare complessivo dell'operatività segnalata nel 2024 ha raggiunto circa il 4 per cento dell'importo giocato netto. Si tratta di una quota rilevante, che, peraltro, non tiene conto del fenomeno del gioco illegale, in merito al quale la UIF ottiene informazioni attraverso le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da soggetti obbligati diversi dai concessionari di gioco. Il gioco illegale rappresenta per i concessionari un concorrente occulto e sleale, in grado di alterare significativamente i parametri di mercato.

La stima dei volumi riconducibili al gioco illegale risulta, tuttavia, molto complessa; sulla base di alcune indagini giudiziarie degli ultimi anni finalizzate ad approfondire, in particolare, ipotesi di reato nel settore delle scommesse sportive, segnatamente calcistiche, si possono stimare in diversi miliardi di euro i flussi connessi al malaffare, spesso riconducibili a contesti quanto meno vicini alla criminalità organizzata. Una pubblicazione dell'Università LUISS del settembre 2025 stima il valore complessivo del gioco illegale in circa 20 miliardi di euro, evidenziando altresì un coinvolgimento significativo di soggetti molto giovani, in particolare nel poker e nel casinò online.

Il quadro normativo nazionale prevede specifici presidi di contrasto al fenomeno del gioco illegale, tra cui l'obbligo per gli intermediari bancari e finanziari di non procedere al trasferimento di fondi verso siti non autorizzati, ai sensi dell'articolo 28 del decreto fiscale 2019, nonché le sanzioni penali previste dall'articolo 4 della legge n. 401 del 1989 per la partecipazione al gioco illegale. L'efficacia di tali strumenti presenta, tuttavia, dei margini di miglioramento come testimoniato dalla periodicità con cui il fenomeno riemerge nelle cronache.

Un ruolo di rilievo nel comparto del gioco è svolto dallo Stato che beneficia ogni anno di un gettito erariale significativo, mediamente pari a circa dieci miliardi di euro. Tali entrate dovrebbero tuttavia essere valutate anche alla luce delle esigenze di tutela della salute pubblica. La ludopatia rappresenta infatti una piaga sociale, sempre più diffusa, con rilevanti ricadute in termini di costi economici e sociali. Al riguardo, appare meritevole di menzione la proposta di utilizzare le segnalazioni di operazioni sospette in chiave preventiva tenuto conto che spesso delineano comportamenti anomali di persone apparentemente finalizzate al mero depauperamento del conto corrente per finalità di gioco.

Con riferimento alle tipologie di gioco presenti sul territorio nazionale, si distingue tra gioco a distanza e gioco fisico. Non tutte le tipologie presentano lo stesso livello di esposizione ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Come confermato anche dalle Linee guida emanate dall'ADM nel 2024, i rischi maggiori si riscontrano nel gioco a distanza, in ragione della possibilità di utilizzo di prestanome, furti di identità, mezzi di pagamento diversificati, pratiche collusive e, nel caso del *betting exchange*, della possibilità per il giocatore di assumere il ruolo di banco.

Nel gioco fisico, risultano relativamente più rischiose le VLT e le scommesse a quota fissa, mentre presentano un profilo di rischio minore altre tipologie, quali il bingo, i giochi numerici e le lotterie su rete fisica, nonché quelle espressamente escluse dall'applicazione della normativa antiriciclaggio ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 231/2007.

Il *National Risk Assessment*, nelle edizioni del 2018 e del 2024, ha ripetutamente qualificato il comparto del gioco come settore ad elevato rischio. In particolare, nell'edizione più recente, il rischio è stato correlato all'utilizzo di strumenti non tracciabili e alle difficoltà di monitoraggio delle

operazioni, elementi che trovano riscontro anche nelle risultanze ispettive UIF di cui si riferirà nel prosieguo della giornata.

Tra le principali criticità rilevate figurano la qualità delle informazioni acquisite sulla clientela, lo scambio informativo fra più società di gioco appartenenti al medesimo gruppo economico, la verifica sull'origine e sulla destinazione dei fondi utilizzati per il gioco, nonché il limitato coinvolgimento della rete territoriale (distributori ed esercenti) nella segnalazione delle operazioni sospette. Ulteriori margini di miglioramento sono stati individuati nello sfruttamento dei *digital forensic data*, quali indirizzi IP e identificativi dei dispositivi.

Un ultimo profilo di attenzione riguarda la presenza di ATM indipendenti presso le sale gioco. Qualora tali dispositivi, talvolta di proprietà delle stesse sale, siano collegati a circuiti internazionali tramite servizi di *card acquiring* offerti da prestatori comunitari, emergono criticità rilevanti in termini di monitoraggio dei flussi e di controllo da parte delle autorità nazionali. Non può inoltre essere esclusa la possibilità che tali ATM vengano caricati con contante di origine illecita, profilo che potrebbe assumere rilevanza anche in sede europea, considerato il perimetro di competenze dell'AMLA.

Quadro normativo, obblighi e controlli

Concetta Oriolo³

Il settore del gioco rientra tra quelli assoggettati alla disciplina antiriciclaggio prevista dal D.lgs. 231/2007 (infra anche decreto AML). In particolare, sono destinatari degli obblighi antiriciclaggio gli operatori di gioco su rete fisica, gli operatori di gioco online e i soggetti che gestiscono case da gioco (casinò). Restano escluse talune categorie specifiche, quali, ad esempio, le lotterie nazionali.

Nella filiera del gioco si distinguono, in primo luogo, i concessionari di gioco, ossia i soggetti giuridici che offrono, per conto dello Stato, servizi di gioco. Accanto a essi operano i distributori e gli esercenti. I distributori sono imprese private che, su base convenzionale, svolgono per conto dei concessionari la gestione di qualsiasi attività di gioco, mentre gli esercenti sono i titolari degli esercizi pubblici in cui viene svolta l'attività di gioco. Distributori ed esercenti risultano censiti nel registro informatizzato istituito presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, cui hanno accesso senza restrizioni MEF, GdF, DIA, UIF, DNA, questure per l'esercizio delle rispettive competenze e i concessionari di gioco a salvaguardia della correttezza e della legalità dei comportamenti degli operatori del mercato (articolo 52-bis).

Il decreto AML prevede in capo ai menzionati soggetti obblighi di collaborazione passiva e attiva. Gli obblighi di collaborazione passiva comprendono l'adeguata verifica della clientela e la conservazione dei dati e dei documenti acquisiti. Gli obblighi di collaborazione attiva consistono nella segnalazione delle operazioni sospette (SOS) alla UIF. Si richiama, inoltre, il generale divieto di trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore quando l'importo del trasferimento è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro (articolo 49).

Il decreto AML (Titolo IV) dedica specifiche disposizioni al settore dei giochi, che si affiancano e integrano la disciplina generale. L'articolo 52 prevede che i concessionari di gioco adottino procedure e sistemi di controllo idonei a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti i distributori e gli esercenti di cui si avvalgono per l'offerta di servizi di gioco.

Tali procedure devono assicurare il possesso di requisiti di reputazione, legalità e correttezza dei comportamenti; il rispetto di standard e presidi di prevenzione; l'adozione di procedure di monitoraggio delle operazioni, delle eventuali anomalie e dei comportamenti a rischio. È inoltre previsto l'obbligo di procedere all'immediata risoluzione del rapporto con il distributore o l'esercente qualora vengano meno i requisiti richiesti o in presenza di gravi o ripetute infrazioni.

L'articolo 53 disciplina gli obblighi di adeguata verifica e conservazione. Per quanto concerne il gioco online, è previsto l'obbligo di: identificare e verificare l'identità del cliente in occasione dell'apertura o della modifica del conto di gioco; consentire la ricarica del conto al titolare dello stesso esclusivamente attraverso mezzi di pagamento tracciabili; conservare le informazioni acquisite per un periodo di dieci anni.

Con riferimento al gioco fisico, ferma restando la responsabilità del concessionario per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica e conservazione, i distributori e gli esercenti sono tenuti a: identificare e verificare l'identità del cliente nonché ad acquisire e conservare le informazioni

³ Consigliere addetta alla Divisione Coordinamento ispettivo e analisi delle irregolarità del Servizio Normativa e Collaborazioni istituzionali della UIF.

quando le operazioni sono pari o superiori a 2.000 euro, ovvero indipendentemente dall'importo in presenza di sospetto ovvero, nel caso di utilizzo di apparecchiature videolottery, quando il valore nominale del ticket è pari o superiore a 500 euro. È inoltre previsto l'obbligo di trasmettere i dati al concessionario entro dieci giorni.

Per le case da gioco, il decreto richiede l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente per operazioni di importo pari o superiore a 2.000 euro, nonché a prescindere dall'importo in caso di sospetto, con obbligo di conservazione dei dati per dieci anni.

Il provvedimento UIF del 12 maggio 2023, recante nuovi indicatori di anomalia finalizzati ad agevolare i soggetti obbligati nell'individuazione delle operazioni sospette, introduce due indicatori specifici per il settore del gioco: l'indicatore n. 22, riferito al gioco online e l'indicatore n. 23, riferito al gioco fisico.

Gli indicatori riguardano operatività che per l'intensità o le modalità di esecuzione delle operazioni ovvero per l'origine o la destinazione dei flussi economici risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto ovvero presenta una configurazione inusuale o illogica, specie in assenza di un volume di gioco compatibile con la movimentazione. Essi si articolano inoltre in sub-indicatori, quali: l'utilizzo di IP o dispositivi differenti e distanti tra loro; l'uso reiterato di strumenti di pagamento diversi o non tracciabili; il frazionamento delle giocate finalizzato a eludere gli obblighi di identificazione.

Quanto alle Autorità competenti nel settore del gioco, viene in rilievo l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che esercita poteri di regolamentazione, indirizzo, coordinamento e controllo, attraverso l'emanazione di linee guida e standard tecnici, nonché mediante verifiche sui concessionari e sui dati forniti in sede di apertura dei conti di gioco. La Guardia di Finanza verifica il rispetto dei presidi antiriciclaggio e delle prescrizioni specifiche applicabili a esercenti e distributori, accertando e contestando le relative violazioni anche tramite ispezioni. La UIF svolge controlli, inclusi quelli ispettivi, presso i concessionari, con particolare riferimento al corretto adempimento degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di trasmissione delle comunicazioni previste. Il MEF esercita, infine, il potere sanzionatorio.

Nel contesto europeo è stato adottato l'*AML Package*, composto dal regolamento UE/2024/1624, dalla direttiva UE/2024/1640 e dal regolamento UE/2024/1620, che ha istituito l'Autorità europea per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA). Il pacchetto conferma tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio i prestatori di servizi di gioco e prevede la possibilità per gli Stati membri di introdurre esenzioni sulla base di un comprovato basso livello di rischio, tenuto conto della natura e delle dimensioni operative dei soggetti interessati. Sono tuttavia esclusi dall'ambito delle esenzioni i casinò e i servizi di gioco online o connessi alle scommesse sportive, salvo quelli gestiti o disciplinati dallo Stato. Le esenzioni devono essere preventivamente notificate alla Commissione europea, che ne valuta la conferma o il diniego motivato e provvede alla pubblicazione annuale dell'elenco delle esenzioni concesse nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e sul proprio sito istituzionale.

Nel comparto non finanziario, l'AMLA dispone di poteri di vigilanza esercitati in forma indiretta: la «sorveglianza» dell'AMLA è rivolta alle autorità nazionali competenti e sono esclusi contatti diretti con soggetti obbligati in sostituzione o in aggiunta rispetto agli organi nazionali. L'Autorità esercita, dunque, poteri di supervisione indiretta, coordinamento e assistenza alle autorità nazionali competenti.

Restano radicate a livello nazionale le funzioni delle FIU di ricezione, analisi e disseminazione delle segnalazioni.

L'attività dell'AMLA si sostanzia, tra l'altro, nell'individuazione delle autorità competenti nei singoli Stati membri, nella definizione di metodologie comuni e nello svolgimento di peer review sull'attività dei supervisori nazionali. Tali valutazioni riguardano l'adeguatezza dei poteri, delle risorse e il grado di indipendenza delle autorità e si concludono con misure di *follow-up*, quali orientamenti, raccomandazioni e pareri.

Nel comparto non finanziario, e in particolare nel settore del gioco, pertanto, i controlli antiriciclaggio restano prevalentemente affidati alle autorità nazionali. Ciò è coerente con la natura eterogenea e frammentata dei soggetti coinvolti, nonché con la diversa esposizione ai rischi di riciclaggio, elementi che rendono difficilmente efficace una supervisione accentrata a livello sovranazionale.

Il ruolo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Luca Turchi⁴

Il presente contributo intende illustrare il ruolo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) nel comparto dei giochi, con particolare riferimento alle attività di regolazione, vigilanza e collaborazione istituzionale in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

L'occasione di confronto offerta consente di condividere riflessioni utili per affrontare il processo evolutivo che caratterizza il settore del gioco, nonché le connesse attività di controllo, in una prospettiva di costante miglioramento dell'efficacia del sistema.

Negli ultimi venticinque anni, il settore del gioco ha conosciuto trasformazioni profonde. A partire dall'inizio degli anni Duemila, con l'assegnazione delle concessioni per le scommesse ippiche e sportive, si è progressivamente sviluppato un sistema regolato che, inizialmente, non ricomprendeva il gioco a distanza, introdotto successivamente e disciplinato in una fase iniziale mediante interventi regolamentari settoriali.

L'evoluzione del mercato e la diffusione di fenomeni di illegalità, sommata all'affinamento delle tecniche di riciclaggio che nel tempo si sono evolute anche grazie all'uso della tecnologia e di strumenti "opachi" di pagamento, hanno imposto un progressivo rafforzamento degli strumenti di regolazione, estesi anche a comparti inizialmente privi di un quadro normativo strutturato, come quelli degli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro. A partire dal 2003, l'azione del legislatore e dell'Amministrazione è stata infatti orientata a costruire un sistema sempre più stringente, capace di coniugare esigenze di tutela dell'ordine pubblico, contrasto all'illegalità e attenzione alle implicazioni etiche e sociali del gioco.

Pur in presenza di segnali positivi riconosciuti anche da soggetti terzi e indipendenti (es: GAFTI), permane la consapevolezza che il percorso di rafforzamento del sistema di controllo non può considerarsi concluso.

Un momento particolarmente significativo per il settore è rappresentato dall'entrata in vigore, dal 13 novembre, del nuovo regime concessorio per il gioco online, che prevede 52 concessioni. Tale riorganizzazione ha determinato una rilevante concentrazione del mercato, con il superamento di una fase caratterizzata da un numero sensibilmente più elevato di concessionari.

La fase di avvio della nuova modalità e regole di gestione implica importanti investimenti tecnologici e organizzativi da parte dei concessionari, finalizzati a migliorare la qualità, la completezza e la coerenza delle informazioni trasmesse. In particolare, si richiede un rafforzamento dei presidi di conoscenza del cliente (*Know Your Customer – KYC*) e delle capacità di analisi dei flussi di gioco, attività complesse ma indispensabili per prevenire utilizzi distorti del sistema.

Mentre per il comparto online il nuovo assetto normativo consente l'applicazione di regole aggiornate, fondate anche sull'articolo 15 della legge delega n. 111 del 2023 e sul decreto delegato n. 41 del 2024, tale evoluzione non trova ancora un corrispondente assetto per il gioco su rete fisica, in assenza di un bando di gara di livello unionale per una nuova gestione del settore.

⁴ Dirigente dell'Ufficio Controlli giochi dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Nel contesto del gioco fisico, persistono alcune criticità legate in particolare al funzionamento delle reti di vendita e dei punti di ricarica (PVR), che, in alcune configurazioni patologiche, rendono complesso il controllo dei flussi di gioco, anche sotto il profilo antiriciclaggio. Tali criticità impongono un ruolo attivo di vigilanza da parte dei concessionari sulle proprie reti distributive, in un'ottica di responsabilità condivisa.

Un ambito di intervento di particolare rilievo è rappresentato dalla formazione degli operatori delle reti di vendita. Tale attività non può essere subordinata all'adozione di nuove disposizioni normative, ma deve essere avviata e consolidata sin da subito, in coerenza con le indicazioni già fornite dall'Amministrazione.

ADM ha partecipato attivamente ai lavori che hanno condotto all'emanazione degli indicatori di anomalia adottati nel maggio 2023, sviluppando un costante confronto con l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia e alle riunioni del Comitato di Sicurezza Finanziaria per addivenire ad una aggiornata definizione del National Risk Assessment. In tale ambito si colloca anche la trasmissione, in data 18 novembre 2024, delle nuove linee guida rivolte ai concessionari, che hanno aggiornato un quadro regolamentare risalente a oltre cinque anni prima.

Le linee guida forniscono contenuti minimi e indicazioni operative per prevenire fenomeni di riciclaggio nel settore del gioco, tenendo conto anche delle risultanze del *National Risk Assessment*. In alcune fattispecie, l'attenzione è stata estesa anche a segmenti di mercato tradizionalmente considerati a minor rischio, quali le lotterie e i giochi numerici a totalizzatore, proprio in ragione dei potenziali utilizzi distorti emersi nel confronto con le forze di polizia e gli altri attori istituzionali.

Permangono talune criticità di natura normativa. In particolare, l'applicazione dell'articolo 28 del decreto-legge n. 124 del 2019 è stata oggetto di approfondite interlocuzioni con i diversi stakeholder istituzionali e di mercato, al fine di individuare soluzioni operative che non producano effetti distorsivi sui giocatori legali. In considerazione delle difficoltà emerse, è stato avviato un periodo di riflessione volto a individuare un assetto applicativo sostenibile.

Analogamente, si è evidenziata l'esigenza di un aggiornamento di alcune specifiche disposizioni penali di riferimento, risalenti a contesti storici non più pienamente coerenti con le attuali caratteristiche del settore, anche alla luce delle esperienze applicative più recenti.

I concessionari esercitano un'attività demandata dallo Stato e, in quanto tali, svolgono una funzione di rilievo pubblico. Ciò comporta l'obbligo di adottare un approccio orientato al miglioramento continuo della conoscenza del cliente e alla prevenzione dei rischi di abuso del sistema, sia nel gioco a distanza sia nel gioco fisico. Episodi quali l'utilizzo di conti di gioco intestati a soggetti deceduti o la ripetizione sistematica di giocate sottosoglia evidenziano l'importanza di un rafforzamento dei controlli e della formazione del personale.

In tale prospettiva, ADM attribuisce grande valore alla collaborazione con le altre istituzioni, con i concessionari e con le forze di polizia, collaborazione che si sviluppa quotidianamente attraverso flussi informativi e concreti momenti di confronto operativi.

Il nuovo quadro normativo europeo e l'istituzione dell'AMLA rappresentano un'opportunità per rafforzare la cooperazione tra le autorità nazionali e migliorare la rapidità e l'efficacia dello scambio informativo tra le FIU dell'Unione. Pur nei limiti delle competenze attribuite, tale evoluzione potrà contribuire a superare criticità operative che incidono sulle attività di analisi e di indagine transfrontaliere.

In questo contesto, il consolidamento di un sistema di prevenzione efficace nel settore del gioco richiede un impegno condiviso, fondato sulla responsabilità dei concessionari, sul coordinamento istituzionale e su un continuo investimento nella cultura del rischio e della legalità.

Attività ispettiva della UIF nel comparto del gioco

Alessandra Cuzzocrea⁵

In base all'ordinamento antiriciclaggio nazionale la UIF svolge, fra l'altro, attività ispettive volte a verificare la corretta osservanza della collaborazione attiva. Tale attività concorre in modo sinergico alle funzioni *core*, tipiche di ogni *Financial Intelligence Unit* (FIU), di ricezione e analisi delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS). Nello svolgimento delle ispezioni, la UIF mira in via prioritaria a verificare se le segnalazioni siano effettuate correttamente, ossia se siano conformi a quanto previsto dall'articolo 35 del D.lgs. 231/2007 e dalle istruzioni emanate in materia; l'obiettivo finale è quello di accertare se le SOS risultino utili ed efficaci ai fini degli approfondimenti finanziari e investigativi.

A tali finalità rispondono anzitutto le ispezioni generali della UIF, che seguono un approccio *top-down*: esse prendono avvio dall'esame dei presidi organizzativi, di valutazione del rischio, di adeguata verifica, di conservazione dei dati e di segnalazione delle operazioni sospette, per poi andare a individuare posizioni connotate da elementi di attenzione maggiormente significativi, sulle quali si instaura un'interlocuzione con il soggetto ispezionato volta a ricostruirne il processo valutativo a fini segnaletici. Eventuali carenze e omissioni in questo ambito potrebbero essere rappresentative di lacune più generali nei presidi preordinati alla collaborazione attiva. Le verifiche mirate, meno frequenti nel settore non finanziario (incluso quello del gioco), si concentrano invece su specifici ambiti operativi, tipologie di operazioni o strumenti di pagamento.

Entrambe le tipologie di verifica perseguono l'obiettivo strategico di migliorare il comportamento segnaletico dei soggetti obbligati e la qualità complessiva del contributo informativo reso al sistema di prevenzione fondato sulle segnalazioni di operazioni sospette.

I poteri di controllo attribuiti alla UIF sono confermati anche nel nuovo quadro antiriciclaggio europeo, come previsto dalla legge di delegazione europea 2024. L'elemento di novità risiede nel rafforzamento dell'attività di supervisione e di coordinamento tra le autorità competenti. Nel settore del gioco permane quale autorità di settore l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, mentre viene individuata una nuova autorità di supervisione nel Ministero dell'Economia e delle Finanze. I controlli restano demandati alla Guardia di Finanza con riferimento al complesso dei presidi antiriciclaggio e alla UIF, *ratione materiae*, per la collaborazione attiva.

Le verifiche dell'Unità sono caratterizzate da un approccio fondato sul dialogo con il soggetto ispezionato. Nel settore non finanziario, la UIF privilegia le ispezioni *on-site* per favorire, attraverso l'interazione diretta, la comprensione dei modelli di business del gioco fisico e online e individuare le aree di maggiore rischio. Le verifiche prevedono momenti di confronto con gli esponenti aziendali e la funzione antiriciclaggio fin dall'inizio e a conclusione delle attività ispettive, per illustrare in modo chiaro gli obiettivi dell'ispezione e condividere le prime risultanze.

D'altro canto, le verifiche cartolari condotte a distanza rappresentano uno strumento meno oneroso sotto il profilo organizzativo, sia per i soggetti da ispezionare sia per la stessa UIF, e consentono di coinvolgere simultaneamente più soggetti obbligati per l'approfondimento di tematiche

⁵ Dirigente della Divisione Coordinamento ispettivo e analisi delle irregolarità del Servizio Normativa e collaborazioni istituzionali della UIF.

trasversali, quali ad esempio l'utilizzo di determinati mezzi di pagamento (ad esempio, nel settore del gioco, gli strumenti assimilabili al contante quali i *voucher* e il ruolo delle reti distributive).

Come si evince dai dati pubblicati nei rapporti periodici dell'Unità, il numero delle ispezioni UIF nel comparto del gioco risulta piuttosto contenuto, in quanto, come detto, l'attività ispettiva dell'Unità è strumentale al miglioramento della capacità segnaletica e al rafforzamento dell'analisi delle SOS; quest'ultima resta l'attività principale su cui si fonda il sistema di prevenzione. Tuttavia, le ispezioni nel comparto mostrano un *trend* in crescita: a una sola ispezione nel 2022 e nel 2023 sono seguite cinque ispezioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a fini prevalentemente conoscitivi dei modelli di business e dei relativi rischi di riciclaggio.

Nella pianificazione delle ispezioni sul gioco assumono rilievo sia i soggetti *target* sia i relativi ambiti di operatività.

In base a un consolidato accordo informale con la Guardia di Finanza (GdF), la UIF concentra le proprie verifiche sui concessionari di gioco pubblico, mentre la GdF indirizza i propri reparti anche sugli esercenti, sui distributori e sui punti vendita ricarica. Tale riparto tiene conto dell'articolazione territoriale della Guardia di Finanza e consente un presidio più capillare dell'operatività.

Nel comparto del gioco, la nozione di cliente assume una valenza ampia, riferita al soggetto cui è riconducibile l'operatività, inclusi il titolare effettivo e, in un'ottica aggregata, il punto vendita. È infatti a tale livello che possono emergere fenomeni complessi, quali concentrazioni anomale e schemi collusivi tra più giocatori e gli esercenti.

Sotto il profilo operativo, rileva l'area geografica di radicamento dei punti vendita, come richiamato nelle linee guida ADM di novembre 2024. In sede ispettiva è emerso che alcuni concessionari effettuano autonomamente una profilatura di rischio dei propri punti vendita, attività che può agevolare l'individuazione di anomalie a fini di collaborazione attiva.

Le operazioni tipiche del comparto del gioco si riconducono a quattro principali categorie: depositi, giocate, vincite e prelievi. Depositi e prelievi presentano una connotazione prettamente finanziaria e determinano interazioni rilevanti tra il mondo giochi, il mondo bancario e quello dei pagamenti; si pensi ad esempio alla possibilità che i rischi del comparto del gioco si propaghino anche a intermediari finanziari quali IP e IMEL, che offrono servizi di incasso e pagamento. In sede ispettiva viene dedicata particolare attenzione alle modalità di utilizzo dei mezzi di pagamento, in un contesto in cui il contatto con la clientela è piuttosto rarefatto, mentre la ricostruibilità delle operazioni assume un rilievo molto significativo.

Il principio di tracciabilità è particolarmente sentito nel comparto del gioco, dove infatti il legislatore, al di là del limite generale per le transazioni in denaro contante (attualmente pari a 5000 euro), ha voluto introdurre soglie più basse in Italia, ai fini dell'adeguata verifica (2000 euro) e, nelle VLT, addirittura quella di 500 euro. In tale ambito i concessionari sono tenuti a rilevare anche i dati statistici relativi all'utilizzo dei mezzi di pagamento. Le ispezioni finora condotte hanno evidenziato che il contante o mezzi ad esso assimilabili ammonta al 30 per cento circa rispetto al totale degli strumenti di pagamento utilizzati; ne consegue che una grossa fetta dell'operatività finanziaria nel mondo del gioco non è agevolmente tracciabile e il concessionario non è spesso in grado di verificare se dietro l'utilizzo dei mezzi anonimi quali i *voucher* si celino fondi di dubbia provenienza.

Nell'ambito dei presidi di collaborazione attiva, il focus ispettivo si concentra su diverse aree: la normativa interna, anzitutto, va calibrata sulla concreta realtà aziendale oltre a dover essere conforme

alle norme primarie e secondarie emanate dalle autorità (ADM e UIF); l'autovalutazione dei rischi dovrebbe individuare le aree maggiormente sensibili rispetto alle quali costruire processi particolarmente robusti (ad esempio, visto che i punti vendita sono considerati rischiosi, occorre istituire un sistema di controlli interni pervasivi sulla rete distributiva, anche stabilendo un *ranking* in base alla relativa rischiosità ed effettuando controlli periodici a campione); il monitoraggio transazionale è un processo molto rilevante nel comparto del gioco per la natura prevalentemente oggettiva delle transazioni, dove si ha un corredo informativo piuttosto contenuto sotto il profilo soggettivo, ma ricco di dati relativi alle operazioni. Il processo di *transaction monitoring* dovrebbe presupporre, a monte, la definizione di criteri per la produzione degli *alert* nonché per la conversione degli *alert* in segnalazioni di operazioni sospette per non determinare un numero eccessivo di segnalazioni meramente "oggettive" e quindi non utili per gli approfondimenti.

Le recenti istruzioni della UIF in materia di SOS hanno introdotto, fra gli elementi di novità, la previsione di un referente per le segnalazioni: si tratta di un soggetto punto di riferimento all'interno della funzione antiriciclaggio dell'azienda e per le interlocuzioni con la UIF a fini di approfondimenti. Non c'è una valenza sanzionatoria in questa figura; come è noto, i concessionari di gioco, nel caso di eventuali sanzioni, rispondono come persone giuridiche in persona del legale rappresentante. Il secondo elemento di novità attiene alla definizione di procedure segnaletiche adeguate e proporzionate, eventualmente supportate da *outsourver*, al fine di assicurare la qualità delle segnalazioni.

Gli approfondimenti delle posizioni anomale in sede ispettiva agevolano l'attività di valutazione da parte dei soggetti obbligati. Tali analisi si basano su estrazioni mirate dalle basi dati dei concessionari e conducono all'individuazione di un numero contenuto di posizioni maggiormente significative. Su tali posizioni si instaura un confronto con il soggetto obbligato volto a ricostruire le valutazioni effettuate o, in caso negativo, a motivarne l'assenza. Di norma il responsabile AML e SOS viene chiamato a ricostruire anche documentalmente le valutazioni compiute a fini segnaletici. Nel caso in cui non sia stata effettuata alcuna valutazione, quest'ultima viene condotta *ex novo* in sede di ispezione e il soggetto ispezionato dovrà evidenziare le ragioni del mancato avvio dell'iter valutativo. Si tratta di un confronto particolarmente utile per l'operatore, ma anche per la stessa Autorità al fine di comprendere se i processi interni sono adeguati a consentire il passaggio dalla rilevazione delle anomalie al fondato sospetto e quindi alla segnalazione alla UIF.

L'attività ispettiva si conclude con una richiesta formale di valutazioni rivolta al soggetto ispezionato sulla ricorrenza o meno dei presupposti per l'invio di una segnalazione di operazioni sospette. La risposta del soggetto obbligato, oltre a determinare il *dies a quo* per la conclusione dell'ispezione, è anch'essa indicativa del grado di consapevolezza in materia di collaborazione attiva.

Principali criticità emerse nelle verifiche ispettive della UIF

Francesco Spella⁶

Le ispezioni antiriciclaggio di carattere generale presso i concessionari di gioco comprendono sia il comparto del gioco terrestre sia quello del gioco online.

Per quanto concerne il gioco terrestre, le verifiche approfondiscono l'operatività in relazione a cui sussistono specifici obblighi antiriciclaggio. In particolare, sono oggetto di analisi le operazioni di importo pari o superiore a 2.000 euro e, con riferimento alle *videolottery* (VLT), quelle di importo pari o superiore a 500 euro.

Le VLT costituiscono un ambito di particolare esposizione al rischio di riciclaggio, in quanto i giocatori introducono contanti e al termine dell'attività di gioco ricevono ticket che possono essere utilizzati in modo improprio, agevolando il trasferimento di fondi non tracciabili. Ad esempio, dagli accertamenti svolti sono emersi casi di concentrazioni di ticket in capo a determinati soggetti ovvero di ticket riscossi a distanza di tempo dalla loro emissione, che richiedono un attento monitoraggio ai fini AML/CFT. In questo ambito assumono particolare rilevanza i punti vendita fisici, che mantengono un contatto diretto con i giocatori, pur non essendo menzionati dalla normativa vigente in relazione agli obblighi di segnalazione.

Con riferimento al gioco online, i controlli riguardano i conti di gioco intestati a persone fisiche e le relative movimentazioni. In linea teorica, i giocatori potrebbero operare esclusivamente online, senza alcuna interazione con la rete fisica dei punti vendita contrattualizzati. Nella prassi, tuttavia, anche in questo comparto emerge il ruolo rilevante dei punti vendita in ragione dell'ampio ricorso alle ricariche in contanti.

Per quanto riguarda i mezzi di ricarica, il denaro contante riveste un ruolo centrale, tanto nel gioco fisico quanto nel gioco online. È quindi essenziale che il punto vendita provveda all'identificazione del cliente, verificando la corrispondenza tra il soggetto che effettua le operazioni di deposito o prelievo e l'intestatario del conto di gioco; particolare attenzione va inoltre riservata all'utilizzo di voucher, scratch card e strumenti analoghi, anch'essi privi di tracciabilità e spesso assimilati dagli operatori all'uso del contante.

Anche con riferimento agli strumenti di pagamento tracciabili, quali le carte di pagamento, emergono criticità, derivanti soprattutto dalla limitata disponibilità di informazioni utili ai fini delle analisi antiriciclaggio; in diversi casi, infatti, è stato rilevato che i concessionari non dispongono dei dati identificativi dei titolari degli strumenti utilizzati, ma solo il numero PAN della carta peraltro spesso in modo incompleto. Ciò incide negativamente anche sulla capacità di intercettare l'uso promiscuo di uno stesso strumento da parte di soggetti senza apparenti legami.

La UIF mantiene un livello di attenzione elevato riguardo all'eventuale impiego di criptoasset nell'attività di gioco, che consentirebbe di convertire asset virtuali in valuta fiat al termine delle operazioni di gioco.

Una particolare forma di scommesse online è il *betting exchange*, in cui il concessionario non svolge il ruolo di banco, ma si limita a mettere in contatto gli utenti, consentendo loro di scommettere

⁶ Consigliere addetto alla Divisione Coordinamento ispettivo e analisi delle irregolarità del Servizio Normativa e collaborazioni istituzionali della UIF.

secondo logiche di mercato. Il concessionario, pur percependo una commissione sulle operazioni di gioco, generalmente non ha una visione completa dell'attività sottostante. Tale attività è di regola affidata a provider esterni che risultano contrattualmente tenuti a segnalare comportamenti anomali o collusivi. La complessità tecnica del contesto rende tuttavia difficile per i concessionari effettuare analisi efficaci ai fini antiriciclaggio.

In relazione al processo di adeguata verifica, è emersa una significativa carenza del set informativo raccolto, in assenza di indicazioni specifiche nella normativa secondaria. Nella prassi, tale processo si limita spesso alla sola identificazione del cliente e all'acquisizione dei dati anagrafici, mentre risultano carenti informazioni di natura economica, patrimoniale o professionale, quali, ad esempio, l'indicazione dell'attività svolta o della fascia di reddito. Tale mancanza di informazioni incide negativamente sulla profilatura della clientela, che spesso non riflette il reale livello di rischio, e si ripercuote sull'efficacia del monitoraggio transazionale e sulla capacità di individuare operatività anomale.

Ulteriori criticità sono state riscontrate nell'ambito dell'adeguata verifica rafforzata per clienti ad alto rischio, quali le persone politicamente esposte (PEP). In tali casi, gli approfondimenti risultano sporadici e la documentazione giustificativa — quali dichiarazioni dei redditi o buste paga — non viene, di norma, acquisita. Le criticità operative sono ulteriormente accentuate dal timore che un coinvolgimento diretto del cliente possa disincentivarne la partecipazione al gioco.

I concessionari risultano spesso dotati di sistemi di profilatura che assegnano un livello di rischio anche ai punti vendita sulla base di parametri oggettivi e soggettivi. Tuttavia, tali strumenti sono raramente utilizzati ai fini della collaborazione attiva. Sono state inoltre rilevate carenze nell'aggiornamento delle informazioni relative ai titolari effettivi e alle compagini sociali degli esercenti, che restano spesso ferme al momento della contrattualizzazione, con evidenti ricadute sulla qualità delle analisi antiriciclaggio.

Ulteriori criticità riguardano lo scambio infragruppo di informazioni in ambito AML. Nei gruppi più articolati, anche di dimensione internazionale e caratterizzati dalla presenza di operatori finanziari, non risulta implementata alcuna forma di condivisione delle informazioni sul profilo di rischio della clientela. Una più ampia circolazione di tali dati - ferma restando l'esclusione delle informazioni coperte da segreto (ad esempio le SOS) - potrebbe favorire analisi più efficaci, analogamente a quanto avviene nel comparto degli intermediari finanziari.

Con riferimento al *transaction monitoring*, è emerso l'utilizzo di indicatori di anomalia (*Key Risk Indicator – KRI*) non sempre adeguati. Gli indicatori si basano principalmente su parametri oggettivi e soglie predefinite (*rule based*), che producono alert ad esempio in caso di superamento di determinati importi. In alcuni casi sono stati adottati modelli più evoluti, che combinano fattori oggettivi e soggettivi; tuttavia, la limitata disponibilità di informazioni sui clienti ne riduce di fatto l'efficacia. Si rileva, inoltre, una limitata profondità temporale nelle analisi svolte in fase di lavorazione degli alert; una valutazione approfondita dell'operatività dei giocatori richiederebbe lo svolgimento di analisi su periodi più estesi, anche fino a dodici mesi.

Nel poker online, il monitoraggio delle attività è prevalentemente demandato a provider esterni. Le anomalie rilevate attengono principalmente a fenomeni di collusione o a trasferimenti indebiti di fondi, riconducibili al *chip dumping*. È emerso, tuttavia, che tali segnalazioni vengono indirizzate alle

funzioni preposte al controllo della regolarità del gioco o all'antifrode, anziché alle strutture antiriciclaggio, con conseguenti criticità nella valutazione ai fini segnaletici.

Nell'ambito della collaborazione attiva, l'approccio meccanicistico adottato da alcuni operatori nella valutazione delle posizioni potenzialmente sospette ha comportato un aumento quantitativo delle segnalazioni a scapito della qualità delle stesse. Alcune segnalazioni si limitano a rappresentare l'operatività di gioco realizzata dai clienti, senza fornire elementi soggettivi utili a contestualizzarne il comportamento. Un altro profilo di attenzione riguarda il trattamento delle richieste di informazioni provenienti da autorità pubbliche, che talvolta ha determinato l'invio di SOS e la chiusura dei conti di gioco, senza innescare analisi AML volte a considerare la posizione complessiva dei giocatori destinatari delle richieste medesime.

Gli approfondimenti risultano frequentemente limitati ai singoli giocatori e non colgono i collegamenti esistenti tra i giocatori stessi e/o i punti vendita. Un approccio più ampio, fondato sull'analisi delle interrelazioni anche operative, consentirebbe un significativo miglioramento della qualità delle segnalazioni. In tale prospettiva, elementi quali l'indirizzo IP — la cui raccolta è prevista dalla normativa — possono risultare utili, pur nei limiti connessi all'uso di VPN e alla natura dinamica degli indirizzi stessi. Altri elementi informativi, quali il numero IMEI⁷, che consentirebbero di individuare in modo univoco i dispositivi, non risultano attualmente raccolti stante l'assenza di previsione normative al riguardo.

Il contributo della rete dei punti vendita nell'iter segnaletico, nonostante il rapporto diretto con la clientela, è risultato nel complesso insufficiente. In tale contesto, come detto, potrebbe risultare opportuno un intervento normativo volto a definire più chiaramente il ruolo degli stessi nel processo di collaborazione attiva. Sono emerse criticità anche con riguardo ai controlli sul rispetto delle soglie all'uso del contante. Secondo quanto riferito da alcuni operatori, tale vulnerabilità non sarebbe gestibile in modo accentrato tramite blocchi informatici, ma richiederebbe un presidio diretto da parte degli esercenti. Le verifiche sui punti vendita da parte dei concessionari risultano inoltre prevalentemente orientate ad aspetti tecnici e di business, con una limitata attenzione ai profili antiriciclaggio.

In conclusione, si richiama un contesto operativo approfondito nel corso di un'ispezione, in cui gruppi di giocatori hanno effettuato scommesse presso tre punti vendita ubicati nella stessa area geografica. In particolare, i giocatori acquistavano ticket relativi ai medesimi eventi sportivi nell'arco di pochi minuti e riscuotevano le vincite in intervalli di tempo altrettanto ravvicinati.

I punti vendita, oltre a essere situati nella stessa area, presentavano collegamenti societari tra i titolari effettivi. Numerosi giocatori erano peraltro già stati segnalati all'Unità; un'analisi AML estesa all'intera operatività dei punti vendita avrebbe tuttavia consentito di individuare i collegamenti operativi tra i giocatori e così intercettare flussi finanziari superiori a 1,5 milioni di euro, riscossi nell'arco di circa diciotto mesi.

⁷ L'*International Mobile Equipment Identity* è un codice di 15 cifre che identifica in modo univoco uno smartphone o dispositivo mobile a livello internazionale.

Il ruolo della Guardia di Finanza nel contrasto al riciclaggio nel settore del gioco

Gabriele Di Guglielmo⁸

Il presente contributo intende illustrare il ruolo svolto dalla Guardia di Finanza, e in particolare dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, nelle attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con specifico riferimento al settore del gioco. L'analisi si articola in quattro principali ambiti tematici: il ruolo istituzionale della Guardia di Finanza e del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria; l'esame delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) pervenute; le modalità di pianificazione e svolgimento degli interventi antiriciclaggio; una sintesi di alcune significative esperienze operative.

Il Corpo della Guardia di Finanza ha al suo vertice il Comando Generale, cui fanno capo tutti i reparti del Corpo e che svolge funzioni di indirizzo strategico e di raccordo con le altre autorità istituzionali. In particolare, il III Reparto del Comando Generale è preposto al coordinamento delle attività operative e ai rapporti con altre amministrazioni, tra le quali vi rientra anche l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La struttura del Corpo si articola poi in reparti territoriali, che svolgono attività di controllo economico-finanziario del territorio, incluse indagini, verifiche fiscali, ispezioni antiriciclaggio e vigilanza doganale, e in reparti speciali, che operano, invece, a supporto della componente territoriale attraverso analisi specialistiche nei settori delle entrate, delle uscite, del mercato dei capitali e del sistema finanziario; essi inoltre mantengono rapporti diretti con autorità ed organismi di vigilanza e, in taluni casi, dispongono di articolazioni operative per lo svolgimento diretto di attività investigative.

Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria rappresenta il reparto speciale della Guardia di Finanza più risalente nel tempo, apprestandosi a celebrare il cinquantesimo anniversario dalla sua istituzione. Esso è specializzato nello svolgimento delle indagini più complesse in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Ha sede a Roma e si avvale di tre gruppi operativi distaccati a Milano, Palermo e Reggio Calabria.

Elemento qualificante dell'attività di questo Nucleo Speciale è la ricezione, direttamente dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, delle segnalazioni di operazioni sospette. È stato, infatti, individuato dal legislatore come uno dei destinatari delle SOS, al pari della Direzione Investigativa Antimafia e della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.

Le segnalazioni trasmesse dalla UIF, già oggetto di analisi finanziaria, vengono sottoposte a un'ulteriore analisi investigativa attraverso l'incrocio delle informazioni disponibili nelle banche dati in uso alle Forze di polizia, con particolare riferimento ai precedenti di polizia e all'analisi del contesto soggettivo e territoriale.

Successivamente, ha luogo la cosiddetta fase di disseminazione, nel corso della quale le segnalazioni vengono assegnate ai reparti territorialmente competenti in base al domicilio del soggetto segnalato o ad altri elementi informativi rilevanti, come l'esistenza di precedenti indagini condotte da reparti della Guardia di Finanza. In taluni casi, soprattutto in presenza di elevata complessità o particolare delicatezza del contesto, le SOS vengono sviluppate direttamente dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, che dispone di proprie articolazioni investigative.

⁸ Col. t.SFP Vice Comandante Operativo del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Roma

La disseminazione avviene tramite specifica delega, mediante la quale i reparti del Corpo sono autorizzati a operare con i poteri di polizia valutaria per lo svolgimento degli approfondimenti investigativi. Analogamente, il Nucleo Speciale delega i reparti territoriali allo svolgimento di controlli e ispezioni antiriciclaggio, attribuendo loro i poteri previsti dal D.lgs. 231/2007.

Il settore del gioco presenta molteplici profili di rischio, connessi in particolare all'uso del contante e alla possibilità di utilizzi distorti, sia da parte di operatori autorizzati sia tramite l'intervento di soggetti non autorizzati. Si tratta, pertanto, di un comparto che richiede un elevato livello di regolamentazione e monitoraggio, anche in considerazione dei rilevanti interessi economici pubblici coinvolti.

Come evidenziato nel National Risk Assessment, la presenza criminale e mafiosa nel settore del gioco non si limita all'ambito dell'offerta illegale, ma si estende in misura significativa anche alle attività di gioco lecito.

Premetto che i dati relativi alle segnalazioni di operazioni sospette analizzate dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria possono presentare scostamenti rispetto a quelli complessivamente comunicati dalla UIF, in quanto riferiti alle sole SOS effettivamente approfondite dal Nucleo Speciale. Nel 2025, a fronte di circa 145.000 segnalazioni pervenute, ne sono state approfondite circa 80.000 e il 6-7 per cento di queste riguardano il settore del gioco.

Con specifico riferimento a tale comparto, al 25 novembre 2025 risultano approfondite 277 segnalazioni, ritenute meritevoli di un ulteriore sviluppo investigativo o amministrativo. In 14 casi sono emerse esclusivamente violazioni amministrative; in 72 casi la segnalazione ha dato origine a un nuovo contesto investigativo con l'apertura di un fascicolo presso l'autorità giudiziaria; in 191 casi, infine, le SOS sono confluite in procedimenti penali già in corso.

Il ridotto numero delle segnalazioni approfondite rispetto a quelle pervenute è in parte riconducibile alla presenza di SOS generate in modo automatizzato, anche mediante strumenti informatici avanzati, nonché a segnalazioni afferenti prevalentemente a profili di possibile rilevanza fiscale, poi oggetto di verifiche amministrative.

Per quanto concerne le attività ispettive e di controllo antiriciclaggio, l'azione del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e dei reparti da esso delegati si concentra prioritariamente sui soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 3 del D.lgs. 231/2007, tra cui rientrano gli operatori di gioco online, gli operatori su rete fisica e le case da gioco.

Al contempo, pur non essendo soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio, sono oggetto di vigilanza da parte del Corpo anche i soggetti ausiliari del settore, quali distributori, esercenti e punti vendita e ricarica (PVR), nei confronti dei quali vengono esercitati i poteri di polizia economico-finanziaria.

Per l'avvio delle ispezioni, viene generalmente selezionato un campione di clienti da analizzare sulla base di indicatori di rischio, quali la provenienza da un luogo geograficamente distante, l'intensità e la modalità dei movimenti finanziari, nonché il frequente utilizzo del contante, instaurando una collaborazione operativa con i soggetti controllati.

Nel 2025 è stata condotta un'analisi di rischio su 20 operatori del settore del gioco, distribuiti sull'intero territorio nazionale, i cui esiti sono stati trasmessi ai reparti territoriali per l'effettuazione di controlli mirati. Sono stati eseguiti 11 interventi, di cui 10 con esito irregolare e uno con esito regolare.

Le principali violazioni hanno riguardato l'adeguata verifica della clientela, la corretta conservazione della documentazione e l'omessa segnalazione di operazioni sospette.

Tra le criticità riscontrate vi sono gravi carenze nell'identificazione della clientela, l'apertura di conti gioco intestati a soggetti deceduti, il mancato invio di segnalazioni riferibili a soggetti con precedenti di polizia e l'inosservanza delle regole sull'uso del contante e sui limiti alle ricariche.

L'attività amministrativa e investigativa svolta dalla Guardia di Finanza conferma, in linea generale, l'elevata esposizione del settore del gioco e delle scommesse a rischi di utilizzo illecito, tanto da parte di soggetti non autorizzati quanto attraverso l'impiego distorto del gioco lecito per finalità di riciclaggio di proventi illeciti, inclusi quelli di origine mafiosa o derivanti da evasione fiscale.

In tale contesto, il contributo degli operatori privati assume un ruolo centrale nel sistema di prevenzione, rappresentando un ambito in cui l'ordinamento affida ai soggetti economici un compito diretto di collaborazione attiva con lo Stato. Pur nella consapevolezza delle difficoltà che tale ruolo comporta, soprattutto per gli esercenti inseriti nel tessuto sociale locale, l'impegno richiesto appare giustificato alla luce del rilevante impatto sociale del fenomeno e della necessità di garantire l'integrità del settore.

Casistiche di riciclaggio

Simone Cortellesi⁹

Presenterò alcuni approfondimenti condotti dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, selezionati sia per il loro rilievo operativo sia nella prospettiva di una migliore comprensione, anche all'esterno, dell'attività di analisi svolta dalla UIF. Pur prendendo le mosse da due casi concreti di particolare significatività, l'obiettivo non è esclusivamente illustrativo, ma mira a fornire spunti utili per il rafforzamento della collaborazione attiva da parte degli operatori del settore.

Il primo approfondimento trae origine da un'attività ispettiva che ha interessato alcuni punti vendita formalmente intestati a due soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare. Sebbene le titolari risultassero due donne, l'analisi ha evidenziato come la gestione effettiva dei punti vendita fosse riconducibile ai rispettivi coniugi, configurando una sostanziale unità di controllo.

Si è trattato di una posizione particolarmente articolata, che ha richiesto un'estensione temporale degli accertamenti e una complessa analisi di rete già in sede ispettiva. Molte delle criticità rilevate – in materia di adeguata verifica, formazione del personale e applicazione della normativa – sono emerse anche presso altri operatori e non costituiscono pertanto elementi di novità. L'attenzione si concentra invece sugli aspetti di monitoraggio transazionale, ambito nel quale sono emerse le principali lacune.

Gli operatori, infatti, tendono frequentemente a impostare i propri indicatori di rischio (KRI) su base individuale, concentrandosi sui singoli giocatori. Tale impostazione limita in modo significativo la capacità di intercettare collegamenti tra più giocatori, nonché le relazioni tra questi ultimi e i punti vendita, e rende più difficile valutare l'eventuale coinvolgimento dell'esercente nelle condotte anomale.

Le carenze hanno riguardato anche l'ambito dei controlli interni e dei sistemi informatici. In particolare, non è stata intercettata tempestivamente una criticità operativa derivante dalla disattivazione del blocco impostato dal concessionario al fine di consentire l'esecuzione di ricariche presso i punti vendita solo al di sotto della soglia di trasferimento del contante di 5.000 euro. Sebbene l'operatore abbia dichiarato di non essere in grado di distinguere se le ricariche fossero avvenute mediante contante o strumenti di pagamento, tale vulnerabilità ha con tutta probabilità consentito l'immissione di ingenti flussi di contante presso gli esercenti. Il superamento della soglia avrebbe potuto essere rilevato sia attraverso l'analisi dei comportamenti di alcuni soggetti sia mediante controlli sui sistemi IT.

Le segnalazioni di operazioni sospette inviate dall'operatore risultavano in parte semiautomatiche e non estendevano il contesto analizzato ad altri soggetti o ai collegamenti con i punti vendita. Ulteriori elementi di criticità hanno riguardato le tempistiche delle ricariche e dei prelievi effettuati presso i punti fisici: sono state individuate operazioni eseguite a distanza di pochi minuti sullo stesso conto di gioco presso punti vendita geograficamente distanti, circostanza incompatibile con l'operatività diretta del titolare del conto. In altri casi, sono emerse ricariche e prelievi in rapida sequenza effettuati da

⁹ Consigliere addetto alla Divisione Settori speciali e contrasto del finanziamento del terrorismo del Servizio Operazioni sospette della UIF.

clienti ricorrenti, nonché l'utilizzo del medesimo strumento di pagamento, indirizzo IP o dispositivo da parte di più soggetti.

L'analisi ha evidenziato un forte legame strutturale tra i giocatori e i punti vendita. Sono stati esaminati cinque punti vendita, suddivisi in due gruppi riferibili ai due membri della famiglia, all'interno dei quali operavano reti di soggetti collegati ai punti stessi sia attraverso relazioni societarie (ad esempio, soggetti formalmente preposti o conti di gioco registrati con indirizzi email riconducibili ai gestori o ai punti vendita) sia mediante elementi oggettivi quali IP e dispositivi condivisi, oltre a collegamenti di natura soggettiva.

I volumi movimentati da tale rete risultavano particolarmente rilevanti: circa il 90 per cento delle ricariche effettuate presso i punti fisici e il 70 per cento dei prelievi erano imputabili ai clienti appartenenti alla rete individuata.

Una fattispecie ulteriormente emersa ha riguardato l'apertura di numerosi conti di gioco intestati a soggetti ignari, utilizzando dati anagrafici filtrati dai sistemi di una società di servizi. Tale operatività rientra generalmente nelle casistiche di bonus hunting, presidiate dagli operatori in quanto fraudolente nei loro confronti. Tuttavia, diversamente dallo schema usuale – tipicamente realizzato interamente online – in questo caso le ricariche e i prelievi venivano effettuati presso punti fisici. Presso uno dei punti vendita della rete sono state rilevate ricariche per circa 100.000 euro.

L'esercente ha svolto un ruolo attivo nella condotta, consegnando le somme a soggetti diversi dai formali intestatari dei conti di gioco. Successivi approfondimenti post ispettivi hanno consentito di individuare almeno altri quattro punti gioco direttamente coinvolti. Complessivamente, lo schema ha permesso ricariche per circa due milioni di euro e prelievi per quasi tre milioni di euro.

Gli sviluppi successivi all'ispezione hanno riguardato anche l'analisi dei rapporti bancari intestati ai gestori dei punti vendita. Sul lato degli accrediti sono emersi flussi diretti dai giocatori ai gestori con causali riconducibili alle giocate, nonché trasferimenti con causali anomale (prestiti, restituzioni di prestiti, acquisto di beni di lusso). Sul lato dei deflussi, sono stati riscontrati pagamenti verso società ricorrenti e plurisegnalate, già coinvolte in contesti di frodi fiscali. L'ipotesi ricostruttiva è che il comparto del gioco sia stato utilizzato come canale di immissione di contante nel circuito finanziario, con successivo trasferimento dei fondi a società colletttrici per il pagamento di fatture relative a operazioni inesistenti al fine di monetizzare le somme o trasferirle all'estero.

Il secondo caso riguarda un'analisi di rete sviluppata in relazione a un contesto di *chip dumping* nel poker online. L'approfondimento ha avuto origine dall'esame di numerose SOS riferite a singoli soggetti segnalati per tale fenomeno. Le segnalazioni provenivano dai concessionari dei giocatori mittenti dei fondi, trasferiti verso clienti di un medesimo concessionario ricorrente.

Come noto, i concessionari ricevono dalla piattaforma di gioco informazioni sull'operatività anomala, ma non dispongono dei dati anagrafici delle controparti, conosciute esclusivamente tramite *nickname* e concessionario di appartenenza. La ricorrenza di uno specifico operatore quale concessionario beneficiario ha indotto la UIF ad avviare un approfondimento mirato.

L'analisi dei singoli conti beneficiari ha evidenziato uno schema operativo ricorrente: conti di recente accensione, ricariche di importo irrisorio, ricezione dei fondi ai tavoli di poker e successivo prelievo presso punti fisici, spesso coincidenti. Sulla base di tali evidenze è stato acquisito, dal concessionario controparte, il dettaglio delle ricariche e dei prelievi effettuati presso i punti vendita.

Attraverso un'analisi inizialmente basata su parametri oggettivi, desunti dall'osservazione campionaria, è stato possibile individuare circa 450 giocatori riconducibili allo schema, di cui circa 200 già segnalati per chip dumping. Le SOS, tuttavia, risultavano focalizzate sui singoli soggetti e non permettevano di collegare tra loro le operazioni di prelievo presso i medesimi punti vendita.

L'estensione del perimetro ha portato a includere undici punti vendita, presso i quali si è riscontrato uno schema uniforme: ricariche modeste e prelievi di importo elevato. I volumi complessivamente riferibili ai soggetti individuati ammontavano a circa 1,5 milioni di euro.

Il confronto tra l'operatività dei giocatori abituali e quella dei giocatori anomali ha confermato l'elevato grado di omogeneità delle condotte sospette. Lo schema riepilogativo dei flussi ha evidenziato fondi di origine illecita, derivanti da truffe e utilizzo di strumenti di pagamento fraudolenti, trasferiti ai tavoli di poker verso soggetti residenti prevalentemente in Campania e successivamente prelevati presso punti fisici ricorrenti. Le caratteristiche operative e le modalità di prelievo rafforzano l'ipotesi di una regia unitaria.

Al di là della presentazione dei casi, l'esperienza maturata consente di formulare alcune considerazioni di carattere operativo. La UIF svolge analisi aggregate delle SOS al fine di stilare ranking dei punti fisici a maggior rischio, sulla base di elementi finanziari, fenomenici e investigativi, ponderati per gli importi segnalati. Sulla base delle informazioni reperibili negli attuali schemi segnalatici, l'elemento finanziario rimane tuttavia centrale nell'individuazione dei contesti da approfondire. In tale contesto, il ruolo degli operatori è determinante al fine di ampliare le possibilità di analisi e le fattispecie individuabili. I concessionari dispongono infatti di un patrimonio informativo estremamente ricco, spesso non pienamente valorizzato dagli uffici antiriciclaggio. L'utilizzo di dati attualmente confinati in ambiti antifrode, come i *device hash*, potrebbe consentire l'individuazione di reti di soggetti che, operando per importi frazionati, non superano le soglie dei KRI e non emergono singolarmente.

L'individuazione di *pattern* operativi ricorrenti – quali accessi condivisi, frazionamenti coordinati, utilizzo di medesimi canali di prelievo – può inoltre consentire di costruire segnalazioni di maggiore valore informativo. Analogamente, una maggiore attenzione agli elementi soggettivi e ai collegamenti con i punti vendita, unitamente a un adeguato distacco fiduciario dall'esercente, può rafforzare significativamente la capacità di intercettazione del rischio.

La valorizzazione delle informazioni disponibili, l'integrazione tra analisi antifrode e AML e l'approccio di rete rappresentano leve fondamentali per migliorare la qualità delle segnalazioni e l'efficacia complessiva dell'azione di prevenzione.

Qualità delle segnalazioni: una corretta rappresentazione del contesto

Alessia Cassetta¹⁰

L'intervento, curato dalla Divisione Settori speciali della UIF, è focalizzato sulle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) dal punto di vista dell'Unità di Informazione Finanziaria, ossia di chi le riceve, le analizza e le utilizza ai fini delle successive attività di intelligence finanziaria.

Il contributo è strutturato in due parti. In una prima sezione vengono illustrati alcuni dati relativi all'andamento delle segnalazioni provenienti dal comparto del gioco, con particolare riferimento alla loro incidenza quantitativa e ai principali indicatori di qualità. In una seconda parte vengono fornite indicazioni di carattere operativo, finalizzate a rispondere alle esigenze rappresentate nel tempo dagli operatori del settore e a mettere in evidenza alcune criticità ricorrenti riscontrate nell'analisi delle segnalazioni.

L'obiettivo complessivo è quello di offrire un taglio marcatamente operativo, utile a migliorare l'efficacia del flusso segnaletico e, di conseguenza, l'azione complessiva del sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Con riferimento all'andamento quantitativo delle segnalazioni, il comparto del gioco rappresenta una quota rilevante del totale delle SOS ricevute dalla UIF. Dall'analisi temporale emerge una crescita significativa: rispetto al 2017 il numero delle segnalazioni provenienti dal settore ha fatto registrare un incremento pari al 267 per cento. Nel 2025 la tendenza di crescita risulta consolidata e testimonia un rilevante impegno segnaletico da parte degli operatori del comparto, impegno che l'Unità valuta positivamente.

Le segnalazioni del settore del gioco consentono infatti di disporre di una prospettiva informativa particolarmente significativa, anche in considerazione del ruolo che tale comparto può occasionalmente assumere quale punto di approdo finale di fondi di provenienza illecita, accumulati in altri ambiti operativi. In diversi casi, analisi originate da segnalazioni provenienti da altri comparti – quali, ad esempio, quello delle carte di pagamento – hanno evidenziato come il gioco rappresenti la fase conclusiva di schemi di riciclaggio più articolati.

La crescita delle segnalazioni è in larga parte riconducibile a una maggiore consapevolezza, da parte degli operatori, delle criticità e degli elementi di sospetto connessi all'operatività analizzata. In alcuni casi, tuttavia, tale maggiore attenzione si traduce in un approccio eccessivamente prudentiale, aspetto sul quale è opportuno soffermarsi.

L'analisi della composizione delle segnalazioni per tipologia di comparto evidenzia come, fino al 2020, il gioco fisico rappresentasse la quota prevalente del flusso segnaletico. A partire da tale anno, anche in ragione delle dinamiche connesse alla pandemia, il rapporto si è progressivamente invertito, con una netta prevalenza delle segnalazioni riferite al gioco online.

Una quota più contenuta del flusso complessivo è costituita dalle segnalazioni provenienti dalle case da gioco, che partecipano anch'esse al sistema di prevenzione.

¹⁰ Titolare della Divisione Settori speciali del Servizio Operazioni sospette della UIF.

Oltre agli aspetti quantitativi, particolare rilievo assume la qualità delle segnalazioni ricevute. A tal fine, la UIF ha sviluppato un sistema di analisi basato su un insieme di indicatori che consentono di valutare il livello qualitativo delle SOS anche attraverso il confronto con operatori omogenei (*peer comparison*).

Nel contesto del comparto del gioco, l'attenzione è stata concentrata su alcuni specifici indicatori ritenuti di maggiore utilità operativa. In particolare, rilevano le statistiche relative ai fenomeni associati alle segnalazioni.

Ogni SOS viene infatti classificata sulla base di due elementi principali:

- il rating, che rappresenta una graduazione della rischiosità dell'operatività segnalata, determinata non solo dalle informazioni fornite dal segnalante ma anche dall'integrazione con il patrimonio informativo disponibile presso l'Unità;
- il fenomeno, ossia una classificazione tipologica, condivisa con gli Organi investigativi, che descrive il contenuto sostanziale della segnalazione.

Nell'analisi è stato volutamente escluso il riferimento ai fenomeni direttamente connessi all'attività di gioco, poiché presenti in maniera pressoché costante nelle segnalazioni del comparto. L'attenzione è stata invece focalizzata sui fenomeni ulteriori, che consentono di trarre indicazioni sulle modalità di segnalazione e sulle criticità più ricorrenti.

Un primo fenomeno di rilievo è quello relativo ai soggetti indagati. Tale classificazione viene utilizzata quando, all'interno della segnalazione, emergono riferimenti a soggetti coinvolti in procedimenti penali o destinatari di indagini in corso, informazioni spesso acquisite anche attraverso i feedback degli Organi investigativi.

Nel comparto del gioco, la percentuale di segnalazioni associate a questo fenomeno risulta relativamente elevata; nel 2025 si attesta, seppur in lieve calo, intorno al 9,5 per cento.

Molte di queste segnalazioni presentano tuttavia un contenuto di tipo meramente informativo o cautelativo, in cui si dà conto dell'esistenza di notizie di stampa o di indagini a carico del soggetto, pur in assenza di operatività anomala sul conto di gioco. Segnalazioni di questo tipo non risultano coerenti con i presupposti della SOS, che richiede la compresenza di anomalie sia soggettive sia oggettive, ossia operative.

Le istruzioni UIF di prossima emanazione, condivise con le Autorità del sistema antiriciclaggio, ribadiscono infatti che non è sufficiente la sola rischiosità soggettiva in assenza di comportamenti operativi anomali. Segnalazioni riferite a conti a saldo zero, a soggetti che non hanno mai effettuato operazioni di gioco o a operatività del tutto regolare non sono pertanto attese.

Un ulteriore profilo critico riguarda il fenomeno della reiterazione. Tale classificazione viene utilizzata quando una segnalazione ripropone sostanzialmente contenuti già trasmessi in precedenti SOS sul medesimo soggetto. In alcuni casi, la UIF riceve segnalazioni con cadenza quasi periodica, che si configurano come una sorta di rendicontazione mensile dell'operatività già nota.

Le nuove istruzioni chiariscono che la reiterazione della segnalazione è appropriata solo in presenza di elementi di novità o di un mutamento significativo dell'operatività sospetta. In assenza di tali elementi, la reiterazione non è funzionale, dal momento che le informazioni sono già state trasmesse agli Organi investigativi e inserite nei circuiti di analisi.

Va peraltro ricordato che le segnalazioni non esauriscono il proprio ciclo di vita al momento dell'invio: esse alimentano analisi aggregate, volte a individuare connessioni e cluster di comportamenti che possono emergere solo nel tempo. Operatività anche risalenti possono quindi essere oggetto di ulteriori approfondimenti, a fronte dei quali la UIF potrà eventualmente richiedere integrazioni informative.

Merita attenzione anche il fenomeno relativo all'utilizzo delle carte di pagamento, in particolare delle carte prepagate, nell'alimentazione del conto di gioco. In numerose segnalazioni, l'anomalia è individuata automaticamente a seguito del superamento di specifici indicatori di *transaction monitoring*.

L'utilizzo di più carte di pagamento costituisce indubbiamente un elemento di attenzione, ma non può essere considerato, di per sé, sufficiente a fondare una SOS. È necessario valutare ulteriori fattori, quali l'ammontare delle ricariche, il profilo del giocatore e la sua storia operativa nel tempo.

Gli indicatori automatici rappresentano uno strumento utile, ma richiedono una valutazione qualificata da parte dell'operatore. Una segnalazione che si limiti a richiamare il superamento di un indicatore, senza esplicitare le ragioni per cui l'anomalia si traduce in un sospetto effettivo, non risulta adeguata.

Un'ulteriore criticità riguarda l'indicazione dell'importo associato alla segnalazione. In diversi casi vengono riportati importi particolarmente elevati, che in realtà corrispondono alla sommatoria dell'intera operatività del conto di gioco dall'apertura fino al momento della segnalazione.

Tale prassi altera le statistiche sugli importi segnalati e non contribuisce alla corretta qualificazione del sospetto. Ai fini dell'analisi, assumono maggiore rilevanza informazioni quali l'importo medio delle operazioni nel periodo di interesse o l'evidenza di un cambiamento improvviso e significativo nel comportamento del giocatore.

Il focus dovrebbe pertanto essere posto sul segmento temporale e sull'operatività che hanno determinato l'insorgenza del sospetto, evidenziando eventuali discontinuità rispetto al profilo storico.

Infine, un parametro rilevante per la valutazione della qualità delle SOS è rappresentato dai tempi di trasmissione. Con riferimento al 2025, l'11 per cento delle segnalazioni risulta inviato entro 30 giorni, il 21 per cento tra i 30 e i 60 giorni, mentre circa il 25 per cento viene trasmesso oltre i 120 giorni.

In alcuni casi, un intervallo temporale ampio può essere giustificato dalla necessità di effettuare analisi complesse o valutazioni estese su punti gioco o punti ricarica. In altri casi, tuttavia, il ritardo è riconducibile al recupero di operatività molto risalente, attivato dalla sopravvenienza di notizie negative sul soggetto segnalato, anche in assenza di una reale anomalia operativa.

La UIF ribadisce la propria disponibilità a fornire supporto interpretativo e operativo agli operatori del comparto, nel solco della collaborazione che ha caratterizzato gli ultimi anni. Il confronto e lo scambio informativo rappresentano infatti strumenti fondamentali per rafforzare l'efficacia complessiva del sistema antiriciclaggio.

Indicazioni operative per la redazione della segnalazione

Francesco Pucci¹¹

A integrazione di quanto già illustrato dai precedenti relatori, fornirò indicazioni operative in merito alla redazione del testo descrittivo delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS), nonché alcuni suggerimenti metodologici utili all'analisi delle operatività rilevate.

Si raccomanda di evitare, nella redazione del testo descrittivo della SOS, l'utilizzo di formulazioni basate su negazioni. L'esperienza operativa evidenzia come la presenza di numerose proposizioni negative possa appesantire la lettura e aumentare il rischio di dispersione delle informazioni rilevanti. In sede di analisi, si assume che le caratteristiche non esplicitamente indicate non siano presenti. Pertanto, è preferibile riportare esclusivamente gli elementi positivi e qualificanti ai fini del sospetto.

A titolo esemplificativo, l'indicazione secondo cui un soggetto “non è uno sportivo professionista” non risulta necessaria, atteso che tale qualifica rappresenta un'eccezione rispetto alla generalità dei casi. Qualora, invece, il soggetto rivesta effettivamente tale status, l'informazione assume rilievo e deve essere espressamente riportata, in quanto idonea a orientare l'analisi verso specifici profili di rischio.

È opportuno non riprodurre, nel testo descrittivo, informazioni già presenti nelle sezioni strutturate della segnalazione. Qualora un soggetto sia già stato segnalato, è sufficiente indicare tale circostanza in forma sintetica, senza elencare i protocolli delle precedenti SOS, che risultano comunque accessibili tramite le informazioni strutturate a disposizione della UIF.

Analoga attenzione va riservata ai dati relativi ai collaboratori (punti di gioco). Qualora non strettamente funzionali alla descrizione del sospetto, non è necessario riportare informazioni anagrafiche e identificative di dettaglio (ubicazione, partita IVA, indirizzo, nominativi e codici fiscali dei titolari), già disponibili nelle apposite sezioni della segnalazione. Al contrario, devono essere valorizzate nel testo descrittivo tutte le informazioni utili a comprendere la natura del rischio segnalato.

Assumono particolare rilievo, ad esempio, le circostanze in cui:

- il punto di gioco è ubicato in un comune diverso rispetto a quello di residenza del cliente;
- un medesimo soggetto effettua giocate presso più punti fisici situati in comuni differenti;
- il cliente intrattiene rapporti di natura familiare o professionale con il titolare del punto di gioco, ovvero risulta essere un collaboratore dello stesso.

Tali elementi consentono di delineare in modo più chiaro il contesto operativo e il profilo di rischio sottostante.

Ove noto, è inoltre opportuno indicare se l'operatività avvenga in contanti. In passato si assumeva implicitamente che l'operatività presso punti fisici fosse effettuata in contanti; tuttavia, le attività

¹¹ Consigliere addetto alla Divisione Settori speciali e contrasto del finanziamento del terrorismo del Servizio Operazioni sospette.

ispettive hanno evidenziato che ciò non costituisce una regola generale e non sempre l'operatore di gioco ha visibilità sulle modalità di pagamento (contanti o strumenti elettronici).

Si raccomanda di valutare con attenzione l'effettiva utilità di SOS riferite a soggetti indagati ma caratterizzate da un'operatività finanziaria del tutto marginale o assente. In tali casi, in assenza di una concreta movimentazione economica, la segnalazione risulta scarsamente significativa sotto il profilo finanziario.

È pertanto essenziale che la SOS presenti congiuntamente:

- un profilo di rischio finanziario, desumibile dall'operatività;
- un profilo di rischio soggettivo, laddove disponibile.

Pur nella consapevolezza della limitatezza delle informazioni soggettive normalmente a disposizione degli operatori, tali elementi, quando presenti, devono essere valorizzati. Va, tuttavia, evitato l'approccio inverso, ossia la segnalazione fondata esclusivamente su profili soggettivi in assenza di un'adequata rilevanza finanziaria.

I punti di gioco, pur rivestendo il ruolo di collaboratori, rappresentano anche un potenziale punto di vulnerabilità della filiera, in quanto direttamente interessati alla raccolta dell'attività di gioco. Tale posizione può determinare una sottovalutazione di taluni rischi di riciclaggio, al fine di non perdere la clientela.

Indicatori di attenzione possono emergere, ad esempio, nei casi in cui:

- il collaboratore effettua giocate presso il proprio esercizio;
- i familiari dell'esercente risultano attivi come giocatori;
- si riscontrano comportamenti idonei a favorire il frazionamento delle vincite o l'accumulo di ticket vincenti.

Tali elementi non determinano automaticamente l'obbligo di segnalazione, ma richiedono un'analisi mirata dell'operatività. Solo qualora tale analisi evidenzii profili di effettivo rischio di riciclaggio, la SOS risulta giustificata.

È fondamentale distinguere tra l'analisi dell'operatività del cliente e quella del punto di gioco. Gli indicatori di anomalia riferiti agli esercenti richiedono metodologie di analisi differenti rispetto a quelli basati sull'operatività dei singoli clienti.

Elementi quali la concentrazione di ticket vincenti, la concentrazione di vincite su un numero limitato di soggetti o la riscossione di ticket VLT in assenza di giocate costituiscono informazioni frequentemente già disponibili nei dati e spesso riportate nelle SOS. Tali informazioni possono e devono essere utilizzate anche per l'analisi complessiva del punto fisico.

Nel caso in cui emergano più giocatori con profili anomali operanti presso il medesimo punto fisico, è opportuno valutare una segnalazione che tenga conto dell'operatività complessiva, includendo il punto di gioco stesso, qualora sussista il rischio di una condotta connivente.

Le informazioni di fonte esterna (notizie di stampa, notizie di reato) relative agli esercenti possono integrare l'analisi antiriciclaggio, purché correlate a fattispecie economicamente rilevanti (ad esempio reati fiscali). Viceversa, eventi privi di rilevanza finanziaria non giustificano di per sé una

segnalazione. Anche nei casi di revoca della licenza, è necessario valutare l'operatività finanziaria svolta nel punto, evitando segnalazioni meramente cautelative prive di valore informativo.

Un ulteriore presidio di agevole implementazione riguarda il controllo degli orari di gioco. La presenza di giocate effettuate in punti diversi in archi temporali incompatibili con la distanza geografica costituisce un indicatore significativo di anomalia e può essere verificata agevolmente mediante i dati già disponibili.

L'esperienza del Gruppo Lottomatica

Oronzo Gonnella¹²

Il presente contributo intende offrire una riflessione sul ruolo dei concessionari nel sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, valorizzando l'importanza del dialogo strutturato e continuativo con le Autorità. Tale confronto rappresenta un elemento essenziale non solo per l'efficace tutela degli interessi pubblici, ma anche per la salvaguardia degli interessi generali del concessionario e, in particolare, della reputazione aziendale e del settore nel suo complesso.

La collaborazione attiva con le Autorità consente ai concessionari di orientare in modo più efficace le proprie attività di controllo e di presidio. I presidi antiriciclaggio, infatti, sono concepiti innanzitutto come strumenti di supporto informativo alle Autorità competenti; ne consegue che la conoscenza delle esigenze investigative risulta fondamentale per garantire contributi informativi chiari, puntuali e di qualità.

Parallelamente, tale confronto permette ai concessionari di acquisire metodologie di controllo che rappresentano una tutela per il business e che presentano significativi punti di contatto con altre funzioni aziendali, quali l'antifrode, il trading e, più in generale, i presidi di *risk management*. In questa prospettiva, l'antiriciclaggio si inserisce come componente integrante del sistema complessivo dei controlli interni, generando benefici anche per le funzioni di business e favorendo l'individuazione di fenomeni anomali che potrebbero altrimenti rimanere non intercettati.

La collaborazione di qualità si traduce, pertanto, nella capacità di fornire informazioni effettivamente utili alle Autorità, migliorando al contempo l'efficienza dei processi aziendali di elaborazione dei dati e l'efficacia delle segnalazioni rispetto alle finalità perseguite.

Nel contesto di un business caratterizzato da un elevato livello di informatizzazione e da una platea di clientela ampia e diversificata, il Gruppo Lottomatica ha avviato da tempo un significativo percorso di investimento in materia di compliance e legalità, con l'obiettivo di dotarsi di strumenti avanzati e coerenti con la complessità operativa del settore.

In tale ambito si colloca l'adozione di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale, intrapresa già da diversi anni. Non si tratta di strumenti standardizzati "chiavi in mano", bensì di un percorso strutturato, sviluppato attraverso la selezione di fornitori qualificati e concepito come processo evolutivo continuo, in grado di adattarsi alle trasformazioni del business, dei prodotti di gioco e dei sistemi di pagamento e prelievo.

Il cuore di tale architettura è rappresentato da un sistema avanzato di *anomaly detection*, fondato su oltre 170 indicatori, costruiti a partire dai requisiti normativi e arricchiti da contributi analitici interni. Il sistema consente di attribuire automaticamente, già in fase di *onboarding*, un profilo di rischio ponderato per ciascun cliente, sulla base di componenti soggettive e oggettive.

Le variabili soggettive includono, ad esempio, il contesto geografico del cliente e l'esposizione a specifiche aree a rischio, secondo le classificazioni di riferimento. Le variabili oggettive riguardano, invece, il comportamento operativo, i prodotti di gioco utilizzati, i volumi transazionali e le modalità di pagamento e di prelievo.

¹² Regulatory Compliance, AML e Quality Director.

L'introduzione dell'intelligenza artificiale non ha determinato effetti sostitutivi sulle risorse umane, ma ha prodotto un significativo valore aggiunto, consentendo un'interrogazione immediata e trasversale delle posizioni dei giocatori e favorendo una visione integrata dell'operatività a livello di gruppo.

Il Gruppo Lottomatica, che comprende 34 società, di cui 8 concessionarie, opera una condivisione sistematica dei dati tra tutte le entità del gruppo e lungo le diverse verticali di business. Tale integrazione consente non solo un aggiornamento costante delle informazioni transazionali, ma anche il confronto con liste di riferimento e fonti esterne, nonché una collaborazione strutturata con le funzioni di compliance e di *risk management*.

L'analisi del cliente viene condotta attraverso un approccio investigativo, orientato all'individuazione di fenomeni rilevanti sotto il profilo del riciclaggio o di altre condotte illecite. Tale analisi è ulteriormente arricchita dal confronto con le funzioni aziendali più vicine al business, quali l'antifrode, il *trading* delle scommesse e le strutture dedicate all'analisi dell'operatività online e dei casinò.

In assenza di alcune informazioni strutturali – quali, ad esempio, dati reddituali completi o elementi identificativi di dettaglio sui mezzi di pagamento – l'attività di analisi si fonda sulla valorizzazione degli elementi informativi disponibili, sull'analisi dei flussi finanziari e sulla verifica della coerenza economica complessiva dei comportamenti osservati.

L'adozione di tali strumenti e metodologie ha consentito una progressiva maturazione del processo di analisi, con una riduzione del numero complessivo delle segnalazioni, non intesa come mero decremento quantitativo, ma come miglioramento qualitativo del contributo informativo. Le risorse antiriciclaggio possono così concentrarsi maggiormente sull'attività investigativa e sull'individuazione di fenomeni complessi e interconnessi.

In linea con le migliori pratiche nazionali e internazionali, il Gruppo Lottomatica ha adottato un modello strutturato di *Self Risk Assessment*, pur in assenza di un obbligo normativo diretto per il settore del gioco. Tale scelta è stata guidata dalla consapevolezza della necessità di presidiare in modo organico i rischi di riciclaggio e di tutelare la reputazione del gruppo.

Il modello, sviluppato anche con il supporto di primarie società di consulenza, si basa su un'articolata mappa dei rischi fondata su circa 150 indicatori e su metodologie consolidate di *risk management*. Esso consente di valutare il rischio residuo a livello di singola società, di linea di business, fino alla dimensione aggregata di gruppo, individuando al contempo le aree che richiedono interventi correttivi o evolutivi.

Tale strumento non rappresenta un mero adempimento formale, ma costituisce un supporto operativo concreto, integrato nella reportistica antiriciclaggio messa a disposizione degli organi di controllo e funzionale anche al trasferimento della consapevolezza dei rischi agli organi amministrativi e di governance, anche in considerazione dello status di capogruppo quotata.

Con riferimento alla rete di vendita, i controlli sono strutturati su un duplice livello: reputazionale e transazionale. Sul piano reputazionale, sono attivi sistemi di screening e monitoraggio delle terze parti, volti a verificare assetti societari, informazioni pubbliche e eventuali profili di rischio, anche mediante un monitoraggio costante delle iniziative delle Autorità di polizia a livello territoriale.

Tali attività sono integrate da programmi di sensibilizzazione e condivisione con le strutture commerciali, al fine di mantenere elevato il livello di attenzione e prevenire possibili impatti reputazionali sul gruppo.

Sul piano transazionale, l'elevato grado di informatizzazione consente un monitoraggio continuo dei flussi delle reti di vendita, con analisi comparative e territoriali delle performance e della redditività dei punti vendita. L'analisi è sempre preceduta da un inquadramento del contesto, tenendo conto di fattori endogeni quali la stagionalità o la specificità degli eventi sportivi, per evitare interpretazioni fuorvianti di comportamenti apparentemente anomali.

Particolare attenzione è dedicata al collegamento tra le anomalie riscontrate e i soggetti identificati, soprattutto nel comparto del gioco fisico, dove i limiti informativi impongono un maggiore sforzo analitico rispetto al canale online.

L'esperienza del Gruppo Lottomatica conferma che gli investimenti in materia di compliance e di innovazione tecnologica producono effetti positivi non solo sul presidio dei rischi antiriciclaggio, ma anche sulle strutture di business e, più in generale, sulla tutela complessiva dell'organizzazione aziendale. In tale prospettiva, il dialogo continuo con le Autorità rappresenta un elemento imprescindibile per rafforzare l'efficacia del sistema di prevenzione e promuovere una cultura condivisa della legalità nel settore del gioco.

Qualità delle segnalazioni e utilizzo dell'IA: l'esperienza di Sisal

Luca Ottomano¹³

Il presente contributo intende condividere alcune riflessioni maturate nell'ambito dell'esperienza di Sisal sul rafforzamento della qualità delle segnalazioni di operazioni sospette e sull'impiego dell'intelligenza artificiale nei presidi antiriciclaggio. Tali temi rappresentano oggi elementi centrali nell'agenda dei responsabili antiriciclaggio del settore del gioco, anche alla luce delle specificità operative e delle criticità strutturali che caratterizzano il comparto.

Il settore del gioco presenta una serie di fattori di rischio che, oltre a incidere sulla sua esposizione a fenomeni di riciclaggio, rendono particolarmente complessa l'attività di prevenzione. Un primo elemento è rappresentato dall'accesso limitato alle informazioni: le informazioni disponibili in sede di adeguata verifica risultano spesso parziali e, soprattutto, il modello operativo del gioco è prevalentemente basato su transazioni tra il cliente e l'operatore, senza relazioni *peer-to-peer*, con una conseguente perdita di patrimonio informativo rispetto ad altri settori, quali quello bancario.

A ciò si aggiungono la forte frammentazione del mercato, la sua natura multicanale e la presenza di barriere all'uscita molto basse, in particolare nel comparto online, dove l'apertura di un conto di gioco può avvenire in pochi secondi. Tale dinamica, pur non potendo in alcun modo giustificare un abbassamento dei presidi di controllo, costituisce un ostacolo oggettivo alla raccolta e all'approfondimento delle informazioni sulla clientela.

Ulteriori profili di complessità derivano dalla relazione tra riciclaggio e gioco patologico, fenomeni che non devono essere considerati alternativi, ma che possono coesistere e rafforzarsi reciprocamente. Infine, un ruolo rilevante è svolto dalle reti di vendita, che rappresentano un ambito particolarmente sensibile: nonostante gli investimenti effettuati in termini di formazione e presidio, l'ottenimento di informazioni efficaci da soggetti terzi non è sempre immediato.

Nell'esperienza di Sisal, il miglioramento della qualità delle segnalazioni di operazioni sospette si è sviluppato lungo quattro direttrici principali: il rafforzamento dell'infrastruttura informatica e dei processi; l'evoluzione degli indicatori di anomalia; lo sviluppo delle capacità di *customer insight*; il potenziamento delle attività di formazione.

Con riferimento alla formazione, sono state introdotte sessioni periodiche di *knowledge sharing*, volte a favorire la condivisione delle conoscenze tra gli analisti antiriciclaggio. Tali momenti consentono di valorizzare le esperienze maturate a livello individuale, riducendo al contempo il cosiddetto "rumore analitico", ossia il rischio di valutazioni non omogenee a parità di comportamento osservato.

Sul piano dei dati, particolare attenzione è rivolta alla loro rappresentazione e alla capacità di capitalizzare tutte le informazioni disponibili. In tale contesto assumono rilievo sia i flussi di ritorno provenienti dall'UIF, che consentono di comprendere meglio l'effettiva utilità informativa delle segnalazioni, sia le informazioni raccolte nell'ambito dell'adeguata verifica rafforzata, che permettono un arricchimento significativo del profilo soggettivo della clientela.

Gli indicatori di anomalia costituiscono un ulteriore asse strategico: essi devono essere in grado di intercettare i fenomeni effettivamente rilevanti sotto il profilo del rischio e richiedono un continuo

¹³ Anti-Financial Crime & Risk Director.

processo di calibrazione e aggiornamento, in funzione dell'evoluzione dei comportamenti della clientela e delle conoscenze acquisite.

Con riferimento al *transaction monitoring*, Sisal ha introdotto una funzione di *Quality Assurance*, distinta dal ruolo dell'analista antiriciclaggio, con il compito di riesaminare la valutazione preliminare e fornire al delegato SOS una visione più completa e articolata del comportamento del soggetto analizzato. Tale approccio contribuisce anche a migliorare la qualità formale e la chiarezza espositiva delle segnalazioni.

Il tema del miglioramento della qualità è strettamente connesso all'utilizzo dell'intelligenza artificiale e, più in generale, alla valorizzazione dei dati. In tale ambito, Sisal ha sviluppato diversi casi d'uso.

Un primo strumento fondamentale è rappresentato dalla cosiddetta *Single Customer View*, che consente una visione integrata e complessiva del comportamento del cliente, sia nell'operatività online sia in quella retail. In un contesto in cui le barriere tra canali sono ormai superate e la clientela, in particolare quella ad alta intensità di gioco, opera in maniera pienamente multicanale, un'analisi limitata a un solo comparto risulterebbe parziale e potenzialmente fuorviante.

Ulteriori applicazioni dell'intelligenza artificiale riguardano l'uso di soluzioni di *Generative AI* a supporto delle attività di *name screening*, in particolare per la riduzione dei falsi positivi, nonché per l'assistenza nella fase descrittiva del monitoraggio delle transazioni. Tali strumenti non sono finalizzati all'individuazione autonoma di nuove fattispecie di rischio, bensì al supporto dell'operatore umano, consentendo di ridurre il tempo dedicato alle attività operative e di concentrare le risorse sulle analisi a maggiore valore aggiunto.

Un ulteriore ambito di particolare rilevanza è rappresentato dalla *network analysis*, intesa come capacità di collegare tra loro soggetti e punti vendita all'interno di una rete. Comportamenti che, se osservati singolarmente, non appaiono sospetti, possono infatti assumere rilevanza se analizzati in una prospettiva aggregata e relazionale. Tale attività, per sua natura complessa, richiede la disponibilità di un ampio patrimonio informativo e strumenti analitici avanzati.

La *Single Customer View* consente, inoltre, di arricchire l'analisi anche sotto il profilo geografico, rendendo possibile l'individuazione di operatività incoerenti, quali giocate effettuate in luoghi distanti tra loro in un arco temporale ristretto, che possono costituire indicatori di utilizzo di identità fittizie o di collusione con punti vendita.

L'esperienza maturata consente di individuare alcuni ambiti di possibile sviluppo per rafforzare ulteriormente il contributo del settore del gioco al sistema antiriciclaggio.

Un primo ambito riguarda il rafforzamento della formazione, intesa anche come confronto operativo con le Autorità. Al di là delle indicazioni normative e degli indicatori di anomalia, risultano particolarmente utili esempi concreti e indicazioni applicative che consentano agli operatori di migliorare la qualità sostanziale delle segnalazioni.

Un secondo profilo concerne il tema delle comunicazioni oggettive, che potrebbero contribuire a superare logiche di segnalazione meramente difensive, consentendo la trasmissione di informazioni rilevanti anche in assenza di elementi soggettivi pienamente definiti.

Un terzo ambito è rappresentato dal coinvolgimento delle reti di vendita. A fronte di obblighi normativi che si concentrano sull'adeguata verifica e conservazione, può essere utile considerare

possibili sviluppi, anche sul piano normativo o contrattuale, che rafforzino il contributo informativo delle reti. Infine, si evidenzia l'opportunità di promuovere forme strutturate di collaborazione tra operatori del settore, anche attraverso la creazione di un'associazione specificamente dedicata alle tematiche antiriciclaggio. L'individuazione di standard minimi condivisi potrebbe contribuire a evitare fenomeni di competizione al ribasso nei presidi di controllo e a rafforzare complessivamente la tutela del settore.